

2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2011/0437(COD)

5.7.2012

# \*\*\*| PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)0897 – C7-0004/2011 – 2011/0437(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Philippe Juvin

PR\908614IT.doc PE492.669v01-00

# Significato dei simboli utilizzati

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

# Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in *corsivo grassetto*. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

# **INDICE**

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PAR	RLAMENTO EUROPEO 5
MOTIVAZIONE	188

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)0897 – C7-0004/2011 – 2011/0437(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0897),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0004/2011),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti i pareri motivati inviati dal Bundestag tedesco e dal Congresso dei deputati spagnolo, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012<sup>1</sup>,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
  e i pareri della commissione per il commercio internazionale, commissione per
  l'occupazione e gli affari sociali, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
  commissione per i trasporti e il turismo, commissione per lo sviluppo regionale e della
  commissione giuridica (A7-0000/2012),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU C 191 del 29.6.2012, pag. 84.

## Proposta di direttiva Considerando 2

## Testo della Commissione

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020 in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell'uso dei fondi pubblici. Attualmente, l'aggiudicazione delle concessioni di lavori è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, mentre l'aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero è soggetta ai principi del trattato, e in particolare al principio della libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di fornire servizi nonché ai principi che ne derivano come la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, la trasparenza e la proporzionalità. Vi è il rischio di mancanza di certezza giuridica dovuto a interpretazioni diverse dei principi del trattato da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dall'estesa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che però ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell'aggiudicazione dei contratti di concessione. È quindi necessario, a livello di Unione europea, concretizzare in maniera uniforme i principi del trattato in tutti gli Stati membri ed eliminare le discrepanze interpretative che ne derivano, in modo da eliminare le persistenti

## Emendamento

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020 in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell'uso dei fondi pubblici. Attualmente, l'aggiudicazione delle concessioni di lavori è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, mentre l'aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero è soggetta ai principi del trattato, e in particolare al principio della libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di fornire servizi nonché ai principi che ne derivano come la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, la trasparenza e la proporzionalità. Vi è il rischio di mancanza di certezza giuridica dovuto a interpretazioni diverse dei principi del trattato da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dall'estesa giurisprudenza evolutiva della Corte di giustizia dell'Unione europea, che però ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell'aggiudicazione dei contratti di concessione. È quindi necessario, a livello di Unione europea, concretizzare in maniera uniforme i principi del trattato in tutti gli Stati membri ed eliminare le discrepanze interpretative che ne derivano,

distorsioni del mercato interno.

in modo da eliminare le persistenti distorsioni del mercato interno.

Or. fr

#### Motivazione

Si evidenzia il carattere evolutivo della giurisprudenza della Corte di giustizia, che concorre al volume giuridico esistente (25 sentenze della Corte di giustizia sulle concessioni dal 2000 in poi, di cui 13 relative alla definizione stessa di concessione).

# **Emendamento 2**

# Proposta di direttiva Considerando 3

## Testo della Commissione

(3) La presente direttiva *non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà* degli Stati membri *o* delle autorità pubbliche di decidere sulla fornitura diretta di lavori o servizi al pubblico, né sull'esternalizzazione di tale fornitura a terzi. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero *rimanere liberi* di definire le caratteristiche del servizio da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, così da poter perseguire i loro obiettivi di politica pubblica.

## Emendamento

(3) La presente direttiva *riconosce e* riafferma il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere sulle modalità di gestione ritenute più appropriate per far eseguire i lavori e fornire i servizi rientranti nelle loro responsabilità. La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere sulla fornitura diretta di lavori o servizi al pubblico, né sull'esternalizzazione di tale fornitura delegandola a terzi. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero conservare il diritto di definire e di specificare le caratteristiche del servizio da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, così da poter perseguire i loro obiettivi di politica pubblica.

Or. fr

# Motivazione

Si riafferma il principio dell'autonomia amministrativa della autorità pubbliche in relazione alle modalità gestionali dei compiti loro spettanti (esecuzione diretta oppure delega a terzi).

La direttiva non condiziona la scelta di un metodo specifico di gestione, tuttavia prevede regole in caso di opzione di delega a un terzo (concessione).

#### Emendamento 3

# Proposta di direttiva Considerando 4

## Testo della Commissione

(4) Nel caso delle concessioni superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento di minima delle procedure nazionali per l'aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del trattato, nell'ottica di garantire l'apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati. Occorre tuttavia che gli Stati membri abbiano la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme se lo giudicano opportuno, soprattutto per meglio garantire la conformità ai principi illustrati.

## Emendamento

(4) Nel caso delle concessioni *pari o* superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento di minima delle procedure nazionali per l'aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del trattato, nell'ottica di garantire l'apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati. Occorre tuttavia che gli Stati membri abbiano la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme se lo giudicano opportuno. soprattutto per meglio garantire la conformità ai principi illustrati.

Or fr

#### Emendamento 4

# Proposta di direttiva Considerando 6

## Testo della Commissione

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto

## Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso con i quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori (in appresso denominati congiuntamente "concedenti") affidano l'esecuzione di lavori o la gestione di servizi rientranti nelle loro responsabilità a uno o più operatori economici e il cui

del contratto. L'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dall'ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni con i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza *acquisire* lavori o servizi specifici.

corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto o il diritto associato a un pagamento. L'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dal concedente e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi in virtù dei quali lo Stato o l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore concede non a un operatore economico il diritto di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, segnatamente nel settore dei porti marittimi o interni, come per esempio contratti di affitto di terreni con i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza diventare beneficiario di lavori o servizi specifici forniti dall'operatore economico.

Or. fr

## Motivazione

Chiarimento della definizione di concessione (cfr articolo 2) e dei tipi di contratto che non corrispondono a concessioni a norma della presente direttiva (autorizzazioni, licenze, contratti che fissano condizioni generali senza delega per l'esecuzione di lavori o la gestione di servizi). Il termine "concedente" è utilizzato per semplificare il testo al fine di fare riferimento alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dato che sono equiparati.

#### Emendamento 5

# Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le difficoltà legate all'interpretazione

(7) Le difficoltà legate all'interpretazione

dei concetti di "contratto di concessione" e di "appalto pubblico" sono state talvolta motivo di perdurante incertezza giuridica tra i soggetti interessati, nonché oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di "rischio operativo sostanziale". La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire i lavori o i servizi, comporta sempre il trasferimento al concessionario di un rischio economico che comprende il possibile mancato recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati. L'applicazione di norme specifiche di disciplina dell'aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata, se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore evitasse all'aggiudicatario qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore ai costi che l'aggiudicatario deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi interamente pagati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore si configurerebbero come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall'effettiva domanda o disponibilità del servizio o del bene.

del concetto di "concessione" sono state talvolta *all'origine* di perdurante incertezza giuridica tra i soggetti interessati, nonché oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di "rischio gestionale sostanziale". La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire i lavori o i servizi, comporta sempre il trasferimento al concessionario di un rischio economico che comprende il possibile mancato recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali. L'applicazione di norme specifiche di disciplina dell'aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata, se il concedente evitasse al concessionario qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore ai costi che l'aggiudicatario deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi interamente pagati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore si configurerebbero come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall'effettiva domanda o disponibilità del servizio o del bene

Or. fr

# Proposta di direttiva Considerando 9

## Testo della Commissione

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti, i quali non sono né enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), né imprese pubbliche, sono soggetti alle sue disposizioni solo nella misura in cui esercitano una delle attività coperte sulla base di tali diritti. È opportuno perciò precisare che i diritti concessi per mezzo di una procedura basata su criteri oggettivi, in particolare ai sensi della legislazione dell'Unione, e in base alla quale sia stata garantita adeguata pubblicità, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva. In tale legislazione dovrebbero rientrare la Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per

#### Emendamento

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti, i quali non sono né enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), né imprese pubbliche, sono soggetti alle sue disposizioni solo nella misura in cui esercitano una delle attività coperte sulla base di tali diritti

ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Il progressivo diversificarsi delle forme di azione pubblica ha imposto una definizione più precisa dello stesso concetto di appalto. Le norme dell'Unione in materia di concessioni si riferiscono all'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire tali lavori o servizi. Il concetto di acquisizione dovrebbe essere inteso in senso ampio come il godimento dei vantaggi dei lavori o dei servizi in questione, senza implicare in tutti i casi un trasferimento di proprietà agli enti aggiudicatori o amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il mero finanziamento di un'attività, spesso legato all'obbligo di rimborsare gli importi ricevuti qualora non siano stati usati per lo scopo previsto, non rientra di norma nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Or. fr

## Motivazione

Per coerenza con l'articolo 4, paragrafo 3 emendato.

#### Emendamento 7

# Proposta di direttiva Considerando 10

## Testo della Commissione

(10) È emersa inoltre la necessità di precisare il significato da attribuire all'espressione "appalto unico", con la conseguenza – per quanto riguarda le soglie della presente direttiva – di dover tener conto del valore aggregato di tutte le concessioni concluse ai fini di tale appalto, e di dover pubblicizzare l'appalto

# Emendamento

(10) Occorre che la presente direttiva si applichi unicamente ai contratti di concessione il cui valore sia pari o superiore a una determinata soglia, la quel dovrebbe riflettere il chiaro interesse transnazionale delle concessioni per gli operatori economici di altri Stati membri. Di conseguenza risulta essenziale definire

nel suo complesso, eventualmente frazionato in singoli lotti. Il concetto di appalto unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e i servizi necessari per portare a compimento un particolare progetto. Le indicazioni relative all'esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dall'amministrazione aggiudicatrice, nel fatto che i diversi elementi acquistati soddisfano un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

il metodo per calcolare il valore di una concessione e dovrebbe essere identico per le concessioni di lavori e di servizi, dato che in maggior parte i contratti sono misti. La definizione dovrebbe comprendere la valutazione del fatturato al netto di imposte cumulato della concessione in questione per la durata del contratto secondo le previsioni del concedente. Il valore di una concessione dovrebbe tenere in conto il valore di tutti i lavori e/o servizi che formano oggetto del contratto e rientrano nello stesso progetto di concessione. Le indicazioni relative all'esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dal concedente, nel fatto che i diversi elementi della concessione soddisfano un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

Or. fr

## Motivazione

Per coerenza con gli articoli 5 e 6 emendati.

## **Emendamento 8**

# Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È possibile, da parte *degli enti aggiudicatori*, procedere all'aggiudicazione di concessioni per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un'unica concessione destinata a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui la

#### Emendamento

(12) È possibile, da parte *del concedente*, procedere all'aggiudicazione di concessioni per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un'unica concessione destinata a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui la concessione è

concessione è principalmente destinata. Per determinare l'attività cui la concessione è principalmente destinata, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui la concessione specifica deve rispondere, effettuata *dall'ente aggiudicatore* ai fini della valutazione dell'impatto della concessione e della fissazione dei documenti di gara. In taluni casi, può essere oggettivamente impossibile determinare l'attività cui la concessione è principalmente destinata. Occorre prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi.

principalmente destinata. Per determinare l'attività cui la concessione è principalmente destinata, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui la concessione specifica deve rispondere, effettuata *dal concedente* ai fini della valutazione dell'impatto della concessione e della fissazione dei documenti di gara. In taluni casi, può essere oggettivamente impossibile determinare l'attività cui la concessione è principalmente destinata. Occorre prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi.

Or. fr

## Emendamento 9

# Proposta di direttiva Considerando 13

## Testo della Commissione

(13) È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico, esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, sulla base di un diritto esclusivo di cui l'operatore gode ai sensi del vigente diritto nazionale o di un atto amministrativo, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete collegate alle attività di cui all'allegato III, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l'aggiudicazione. A titolo derogatorio e fatte salve le conseguenze giuridiche dell'esclusione generale dal campo di applicazione della presente direttiva, le concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette all'obbligo di pubblicazione dell'avviso di

## Emendamento

(13) È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico, che gode di un diritto esclusivo ai sensi del vigente diritto nazionale o di un atto regolamentare o amministrativo, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l'aggiudicazione. Le concessioni in questione riguardano la gestione delle infrastrutture di rete collegate alle attività di cui all'allegato III o collegate alle attività che formano oggetto di una tariffa regolamentata a livello nazionale. A titolo derogatorio e fatte salve le conseguenze giuridiche dell'esclusione generale dal campo di applicazione della presente direttiva, le concessioni in materia di gestione delle infrastrutture di rete

PE492.669v01-00 14/193 PR\908614IT.doc

aggiudicazione della concessione in modo da garantire una minima trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste dalla legislazione settoriale. collegate alle attività di cui all'allegato III, dovrebbero essere soggette all'obbligo di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della concessione in modo da garantire una minima trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste dalla legislazione settoriale.

Or. fr

#### Motivazione

Per coerenza con l'articolo 8 emendato.

## **Emendamento 10**

# Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori miranti a consentire lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III se, nello Stato membro in cui l'attività viene svolta, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati l'accesso ai quali non è limitato, come stabilisce la procedura istituita a tale scopo conformemente agli articoli 27 e 28 della direttiva [vigente direttiva 2004/17/CE]. Tale procedura dovrebbe offrire certezza giuridica agli enti interessati e un adeguato processo decisionale, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in materia.

#### Emendamento

(15) Le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori miranti a consentire lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III *e gestite* nello Stato membro in cui l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati l'accesso ai quali non è limitato, non dovrebbero essere considerate concessioni ai sensi della presente direttiva e non dovrebbero essere disciplinate dalla stessa. L'esposizione diretta alla concorrenza va analizzata conformemente agli articoli 27 e 28 della direttiva [vigente direttiva 2004/17/CE]. Tale procedura dovrebbe offrire certezza giuridica agli enti interessati e un adeguato processo decisionale, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in materia.

Or. fr

Per coerenza con l'articolo 14 emendato.

#### **Emendamento 11**

# Proposta di direttiva Considerando 17

## Testo della Commissione

(17) In merito alla misura in cui le norme in materia di aggiudicazione delle concessioni debbano estendersi alla cooperazione tra le pubbliche autorità, regna una notevole incertezza giuridica. La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea viene interpretata in maniera divergente dagli Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici o dai diversi enti aggiudicatori. È quindi necessario precisare i casi in cui *le* concessioni concluse fra dette amministrazioni non sono soggette all'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni *pubblich*e. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il semplice fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non esclude di per sé l'applicazione delle norme sull'aggiudicazione di concessioni. Tuttavia l'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere le modalità secondo cui organizzare lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico. Le concessioni aggiudicate a enti controllati o la cooperazione per l'esecuzione congiunta dei compiti di servizio pubblico

## Emendamento

(17) In merito alla misura in cui le norme in materia di aggiudicazione delle concessioni debbano estendersi alla cooperazione tra le pubbliche autorità, regna una notevole incertezza giuridica. La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea viene interpretata in maniera divergente dagli Stati membri. È quindi necessario precisare i casi in cui l'aggiudicazione di concessioni concluse fra dette amministrazioni pubbliche non è soggetta alle norme della presente direttiva. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il semplice fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non esclude di per sé l'applicazione delle norme sull'aggiudicazione di concessioni. Tuttavia l'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni non deve interferire con il diritto delle autorità pubbliche di decidere *liberamente* le modalità secondo cui organizzare lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico. Le concessioni aggiudicate a enti controllati dovrebbero quindi essere esentate dall'applicazione delle norme qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nella presente direttiva. Neppure la partecipazione di un un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una

di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti dovrebbe quindi essere esentata dall'applicazione delle norme qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nella presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe mirare a garantire che le cooperazioni pubblicopubblico esentate non provochino una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. Neppure la partecipazione di un'amministrazione aggiudicatrice, in qualità di offerente, alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico dovrebbe provocare distorsioni della concorrenza.

procedura di aggiudicazione di *una concessione* dovrebbe provocare una distorsione della concorrenza.

Or. fr

#### Motivazione

Chiarimento del considerando. La questione della cooperazione tra enti pubblici ai fini di espletare congiuntamente un compito di servizio pubblico è oggetto di un nuovo considerando distinto.

## Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

(17 bis) La cooperazione tra enti pubblici locali o tra enti pubblici locali e raggruppamenti composti esclusivamente da enti pubblici locali al fine di espletare congiuntamente compiti di servizio pubblico a scopi di interesse pubblico nel contesto dell'organizzazione interna degli Stati membri dovrebbe essere esentata dall'applicazione delle norme della presente direttiva. In modo analogo i trasferimenti di competenze relativi a compiti di servizi pubblici che comportano un trasferimento globale di responsabilità

tra enti pubblici locali o gli enti pubblici e raggruppamenti composti esclusivamente da enti pubblici locali, nel contesto dell'organizzazione interna degli Stati membri, dovrebbero essere esentati dall'applicazione delle norme della presente direttiva.

Or. fr

#### Motivazione

Esclusione esplicita del trasferimento di competenze tra enti pubblici nell'ambito dell'esercizio di compiti di servizio pubblico.

## **Emendamento 13**

# Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di garantire una pubblicità adeguata delle concessioni di lavori e di servizi di valore superiore a una determinata soglia e aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori, la loro aggiudicazione dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione obbligatoria del relativo bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le soglie dovrebbero essere coerenti con il chiaro interesse transfrontaliero delle concessioni per gli operatori economici aventi sede negli altri Stati membri. Per calcolare il valore di una concessione di servizi si dovrebbe tener conto del valore stimato di tutti i servizi che devono essere forniti dal concessionario dal punto di vista di un potenziale offerente.

## Emendamento

(18) Al fine di garantire una pubblicità adeguata delle concessioni di lavori e di servizi di valore *pari o* superiore a una determinata soglia, la loro aggiudicazione dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione obbligatoria del relativo bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. fr

#### Motivazione

La definizione di soglia e il metodo di calcolo sono esposti e precisati nel considerando 10 in conformità degli articoli 5 e 6 emendati

## **Emendamento 14**

# Proposta di direttiva Considerando 19

#### Testo della Commissione

(19) In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l'aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali. L'eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione. Solamente situazioni di oggettiva esclusività possono giustificare l'aggiudicazione di una concessione a un operatore economico senza previa pubblicazione, qualora la situazione di esclusività non sia stata creata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore stessi in vista della futura procedura di aggiudicazione e non esistano neppure sostituti adeguati, la cui disponibilità deve essere meticolosamente vagliata.

#### Emendamento

(19) In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l'aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali.

L'eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione o allorché l'oggetto della concessione riguardi servizi sociali o altri servizi specifici con impatto transfrontaliero minimo.

Or. fr

#### Motivazione

Per precisare i casi in cui non serve la pubblicazione del bando di concessione. Il considerando è aggiornato in particolare alla luce della soppressione dell'avviso di preinformazione per i servizi sociali e altri servizi specifici previsto inizialmente all'articolo 26, paragrafo 3.

## Proposta di direttiva Considerando 20

## Testo della Commissione

(20) *II* riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi "A" e "B") effettuato dalla Commissione ha dimostrato che non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli appalti a un gruppo limitato di servizi. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a una serie di servizi (come i servizi di catering e distribuzione idrica), che hanno evidenziato un potenziale di scambio transfrontaliero.

## **Emendamento**

(20) Nel contesto della riforma delle regole relative agli appalti, il riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi "A" e "B") effettuato dalla Commissione ha dimostrato che non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli appalti a un gruppo limitato di servizi. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a una serie di servizi (come i servizi di catering e distribuzione idrica), che hanno evidenziato un potenziale di scambio transfrontaliero.

Or. fr

## **Emendamento 16**

# Proposta di direttiva Considerando 21

## Testo della Commissione

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico, che tenga conto del

## Emendamento

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico, che tenga conto del

fatto che sono stati disciplinati di recente. L'obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alle soglie stabilite nella presente direttiva è un metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità commerciali nonché tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l'aggiudicazione dei contratti di concessione per questi servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano tener conto della necessità di garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle differenti categorie di utenti, della partecipazione e della responsabilizzazione degli utenti e dell'innovazione.

fatto che sono stati disciplinati di recente. L'obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alle soglie stabilite nella presente direttiva è un metodo adeguato per garantire il rispetto del principio di trasparenza consentendo al concedente di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che il concedente possa tener conto della necessità di garantire l'innovazione nonché, in conformità del protocollo 26 allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un livello elevato di qualità, e di sicurezza e in relazione alla dimensione di accessibilità la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti degli utenti.

Or. fr

#### Motivazione

La proposta di direttiva non impedisce agli enti pubblici di determinare un livello di qualità adeguato o obblighi di servizio nel contesto di un contratto di concessione. La direttiva disciplina l'aggiudicazione dei contratti, ma non le finalità degli enti pubblici nel quadro dei contratti.

## Proposta di direttiva Considerando 22

## Testo della Commissione

(22) Considerata l'importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un ampio margine di discrezionalità così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. Le norme della presente direttiva non vietano agli Stati membri di utilizzare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di organizzare i servizi sociali secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tale sistema garantisca adeguata pubblicità e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

## Emendamento

(22) Considerata l'importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri godono di un ampio margine di discrezionalità così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. Le norme della presente direttiva non vietano agli Stati membri di utilizzare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di *organizzarli* secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tale sistema garantisca adeguata pubblicità e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

Or. fr

# Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(22 bis) La procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione dovrebbe comportare fasi diversificate, tra cui la pubblicazione di un bando di concessione inteso a permettere al concedente di divulgare l'intenzione di procedere all'aggiudicazione di una concessione; la presentazione della rispettiva candidatura da parte degli operatori economici interessati in risposta a detto bando; la verifica delle condizioni di partecipazione dei candidati; la presentazione di un'offerta da parte dei candidati; il diritto del concedente di negoziare con l'offerente sulla base di criteri oggettivi di aggiudicazione; infine la decisione di aggiudicazione del contratto di concessione da parte del concedente al concessionario e la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione. Dovrebbe essere possibile prevedere fasi intermedie, tra cui la selezione di taluni candidati autorizzati a presentare un'offerta e l'invio di un invito a presentare offerte ai candidati così selezionati. Il concedente dovrebbe poter anche invitare operatori economici che non hanno risposto al bando di concessione. In modo analogo, dovrebbe essere possibile invertire la successione di talune fasi, tra cui per esempio l'analisi delle offerte presentate prima delle verifica dei criteri di selezione. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, dovrebbe essere riservata al concedente ampia facoltà di definire la procedura che sfocia nella selezione del concessionario, con due sole fasi obbligatorie, ossia la pubblicazione di un bando di concessione all'inizio della procedura, tranne ove non sia richiesta dalla presente direttiva, e la pubblicazione

di un avviso di aggiudicazione al termine della procedura. Tale libertà dovrebbe avere come contropartita l'obbligo di trasparenza e la parità di trattamento dei candidati e degli offerenti.

Or. fr

#### Motivazione

Chiarimento della procedura di aggiudicazione onde consentire una migliore comprensione degli articoli relativi allo svolgimento della procedura, alla trasparenza e alle garanzie procedurali. Viene evidenziato il diritto del concedente di optare per l'aggiunta di fasi intermedie o di invertire la successione delle fasi, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva e fatta salva la pubblicazione obbligatoria all'inizio della procedura di un bando di concessione e al suo termine di un avviso di aggiudicazione.

#### **Emendamento 19**

# Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per consentire a tutti gli operatori interessati di presentare domanda di partecipazione e offerte, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere tenuti a rispettare un termine minimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

## Emendamento

(23) Per consentire a tutti gli operatori interessati di presentare *la loro* candidatura o la loro offerta, il concedente dovrebbe essere tenuto a rispettare un termine minimo per la presentazione delle candidature e delle offerte.

Or fr

#### **Emendamento 20**

# Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La scelta e l'applicazione di criteri di selezione proporzionali, non discriminatori

# Emendamento

(24) La scelta e l'applicazione di criteri di selezione proporzionali, non discriminatori

PE492.669v01-00 24/193 PR\908614IT.doc

ed equi è essenziale per garantire agli operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. In particolare, la facoltà concessa ai candidati di far ricorso alle capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese. È quindi opportuno stabilire che i criteri di selezione debbano riguardare soltanto la capacità tecnica, finanziaria ed economica degli operatori, debbano essere indicati nel bando di concessione e non possano impedire a un operatore economico di far ricorso alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l'operatore dimostri all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie.

ed equi è essenziale per garantire agli operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. In particolare, la facoltà concessa ai candidati di far ricorso alle capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese. È quindi opportuno stabilire che i criteri di selezione debbano riguardare soltanto la capacità tecnica, finanziaria ed economica dei candidati, debbano essere indicati nel bando di concessione e non possano impedire a un candidato di far ricorso alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l'operatore dimostri *al concedente* che disporrà delle risorse necessarie.

Or. fr

## Motivazione

Adeguamento all'articolo 36 modificato.

#### **Emendamento 21**

# Proposta di direttiva Considerando 25

## Testo della Commissione

(25) Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i potenziali offerenti, dovrebbero riguardare l'oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una libertà di scelta

# Emendamento

(25) Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i potenziali *candidati o* offerenti *e* riguardare l'oggetto del contratto. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da

incondizionata. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Per rispettare tali norme e contemporaneamente migliorare la certezza giuridica, gli Stati membri possono prevedere il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

requisiti *minimi* che consentano *al concedente* di verificare efficacemente le informazioni fornite *dai candidati o* dagli offerenti.

Or. fr

## Motivazione

Armonizzazione con gli articoli 38 bis e 38 ter come propone il relatore (ex articoli 35 e 39 modificati della proposta della Commissione).^'

#### **Emendamento 22**

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

(25 bis) Per meglio integrare le considerazioni di ordine sociale nell'aggiudicazione delle concessioni, il concedente può anche essere autorizzato a includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni di lavoro. Tali caratteristiche riguardano la tutela della salute del personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l'esecuzione del contratto, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità. In tal caso i criteri di aggiudicazione dovrebbero essere applicati in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi<sup>1</sup>, in modo da evitare discriminazioni dirette o indirette nei confronti di operatori economici di altri Stati membri. Al concedente dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta.

1.011.10.11.21.01.07

<sup>1</sup> GU L 18, del 21.01.97, pag. 1.

Or. fr

#### Motivazione

Riorganizzazione dei considerando (nesso logico del considerando 29 con il considerando 25 sui criteri di aggiudicazione). Consolidamento delle considerazioni sociali. Soppressione dei riferimenti al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle specifiche tecniche e del ciclo di vita del prodotto, che non risultano pertinenti ai fini delle concessioni (terminologia "appalti pubblici"). Tuttavia il concedente può, se lo desidera e nel rispetto della legislazione unionale, prevedere criteri di aggiudicazione legati a considerazioni sociali (cfr. articoli 38 bis e 38 ter nuovi).

#### **Emendamento 23**

Proposta di direttiva Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) I requisiti tecnici e/o funzionali definiscono le caratteristiche richieste dei lavori e/o dei servizi oggetto della concessione, inclusi in particolare i requisiti relativi all'accessibilità delle persone con disabilità o a livelli di prestazione ambientale. Detti requisiti tecnici e/o funzionali figurano nei documenti di gara e rispettano i principi

di parità di trattamento e di trasparenza. Essi non vanno concepiti per restringere artificiosamente la concorrenza.

Or. fr

## Motivazione

Precisazioni riguardanti i requisiti tecnici e/o funzionali che definiscono le caratteristiche dei lavori e/o dei servizi oggetto della concessione. Tale elemento appare più appropriato per le concessioni che le specifiche tecniche proposte inizialmente nella proposta di direttiva (minori dettagli, conformità con lo spirito della concessione basato sul trasferimento del rischio economico al concessionario che deve poter conservare un certo margine di manovra, ove lo desideri il concedente).

## **Emendamento 24**

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che scelgano di aggiudicare una concessione all'offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbero stabilire i criteri economici e qualitativi in base ai quali decideranno quale offerta presenti il miglior rapporto qualità/prezzo. La fissazione di tali criteri dipende dall'oggetto della concessione, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto della concessione, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.

soppresso

Or. fr

# Motivazione

Soppressione del riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che non è pertinente ai fini dei contratti di concessione (terminologia degli appalti pubblici).

PE492.669v01-00 28/193 PR\908614IT.doc

# Proposta di direttiva Considerando 27

## Testo della Commissione

(27) Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali *l'aggiudicatario* assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e rientranti nell'ambito di competenza di questi ultimi. Per tale ragione, questi ultimi dovrebbero conservare un margine di flessibilità nell'organizzazione della procedura di aggiudicazione che consenta di negoziare il contenuto del contratto con i candidati. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento e trasparenza durante l'intera procedura di aggiudicazione, è opportuno stabilire determinati requisiti relativi alla struttura della procedura di aggiudicazione, ivi comprese le negoziazioni, la diffusione delle informazioni e la disponibilità di registrazioni scritte. È altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste dal bando di concessione, per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati.

## Emendamento

(27) Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali *concessionario* assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti *dal concedente* e rientranti nell'ambito di competenza di *quest'ultimo*. Per tale ragione, *il concedente dovrebbe* conservare un *reale* margine di flessibilità nell'organizzazione della procedura di aggiudicazione che consenta di negoziare il contenuto del contratto con i candidati *e gli offerenti, garantendo loro il rispetto dei principi di* parità di trattamento e trasparenza durante l'intera procedura.

Or. fr

## Motivazione

Armonizzazione con gli articoli 38 bis e 38 ter nuovi come propone il relatore (ex articoli 35 e 39 modificati della proposta della Commissione). La negoziazione deve essere un elemento centrale nella procedura di aggiudicazione di contratti di concessione. Il concedente (amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori) deve conservare un margine di manovra sufficiente che gli consenta di scegliere le opzioni migliori.

# Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) È necessario che le specifiche tecniche definite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori permettano l'apertura delle concessioni alla concorrenza. A tal fine, occorre garantire la possibilità di presentare offerte che riflettano la diversità delle soluzioni tecniche, così da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza tramite requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori abitualmente offerti da quell'operatore economico. Redigendo le specifiche tecniche in termini di requisiti funzionali e di prestazioni, è generalmente possibile realizzare tale obiettivo nel modo migliore e favorire l'innovazione. Qualora si faccia riferimento a una norma europea oppure, in mancanza di questa, a una norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su norme equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, agli offerenti può essere richiesto di fornire prove verificate da terzi; tuttavia, dovrebbero essere accettati consentire anche altri mezzi di prova adeguati, come per esempio la documentazione tecnica del fabbricante, qualora l'operatore economico interessato non abbia accesso a tali certificati o relazioni di prova, o non sia in grado di ottenerli entro i termini previsti.

soppresso

#### Motivazione

Soppressione del riferimento alle specifiche tecniche che non è pertinente ai fini dei contratti di concessione (terminologia "appalti pubblici"). In contropartita possono essere previsti requisiti funzionali (cfr. considerando 25 modificato e articoli 38 bis e 38 ter (ex articoli 35 e 39 modificati)).

## **Emendamento 27**

# Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri

**Emendamento** 

di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di fornitura di servizi o a uno specifico processo per qualsiasi altra fase del ciclo di vita di un prodotto o servizio, purché collegati all'oggetto della concessione. Per meglio integrare le considerazioni di ordine sociale nell'aggiudicazione delle concessioni, gli appaltatori possono anche essere autorizzati a includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ricorrano all'offerta economicamente più vantaggiosa, tali criteri possono riferirsi solamente alle condizioni di lavoro delle persone direttamente impegnate nel processo di produzione o fornitura in questione. Tali caratteristiche possono riguardare solamente la tutela della salute del

personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l'esecuzione del contratto,

soppresso

compresa l'accessibilità per le persone con disabilità. In questo caso, qualsiasi criterio di aggiudicazione che includa queste caratteristiche dovrebbe in ogni caso limitarsi alle caratteristiche aventi conseguenze immediate sui membri del personale nel loro ambiente di lavoro. Tali criteri si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi partecipanti agli accordi di libero scambio sottoscritti dall'Unione. Anche quando utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dovrebbe essere consentito di utilizzare, come criteri di aggiudicazione, l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione della concessione in questione, dal momento che questi fattori possono incidere sulla qualità dell'esecuzione della concessione, e di conseguenza sul valore economico dell'offerta.

Or. fr

## Motivazione

Soppressione dei riferimenti al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle specifiche tecniche e del ciclo di vita del prodotto, che non risultano pertinenti ai fini delle concessioni (terminologia "appalti pubblici"). Tuttavia occorre precisare che il concedente può, se lo desidera e nel rispetto della legislazione unionale, prevedere criteri di aggiudicazione legati a considerazioni sociali (cfr. articoli 38 bis e 38 ter).

## Proposta di direttiva Considerando 30

## Testo della Commissione

(30) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure di aggiudicazione delle concessioni. Dovrebbero quindi diventare la norma per le comunicazioni e lo scambio di informazioni nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni. L'uso di mezzi elettronici comporta un risparmio di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione. Inoltre, i mezzi elettronici di informazione e comunicazione dotati di opportune funzionalità possono consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevenire, individuare e correggere gli errori che si verificano nel corso delle procedure d'appalto.

## Emendamento

(30) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza delle procedure di aggiudicazione delle concessioni. Dovrebbero quindi diventare la norma per le comunicazioni e lo scambio di informazioni nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni. Dovrebbero pertanto essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione di documenti di gara per via elettronica.

Or. fr

## Motivazione

Adeguamento all'articolo 25 modificato. Le concessioni sono contratti di per sé complessi e organizzati sulla base della negoziazione e quindi poche procedure potrebbero essere espletate efficacemente per via elettronica, salvo l'invio di bandi di concessione e di aggiudicazione (articolo 28 modificato) e la divulgazione di documenti di gara (articolo 30 modificato).

# Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono avere interesse a cooperare e ad aggiudicare congiuntamente concessioni pubbliche, per sfruttare nel modo migliore il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e ripartizione di rischi e benefici, soprattutto per quel che riguarda i progetti innovativi, che comportano rischi superiori a quanto può essere ragionevolmente sostenuto da un'unica amministrazione aggiudicatrice o da un unico ente aggiudicatore. Sarebbe quindi opportuno stabilire nuove norme sull'aggiudicazione congiunta di concessioni transfrontaliere, che indichino il diritto applicabile, in modo da agevolare l'aggiudicazione congiunta di concessioni pubbliche transfrontaliere. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti, che funzionino ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Per tale forma di aggiudicazione congiunta di concessioni sarebbe opportuno fissare norme specifiche.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per coerenza con la soppressione dell'articolo 31.

# Proposta di direttiva Considerando 33

## Testo della Commissione

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello di Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero godere della facoltà di escludere candidati od offerenti per gravi violazioni della legislazione nazionale o dell'Unione mirante alla protezione degli interessi pubblici compatibili con il trattato, oppure qualora l'operatore economico abbia evidenziato gravi o costanti carenze nell'esecuzione di precedenti concessioni di natura analoga aggiudicate dalla medesima amministrazione aggiudicatrice o dal medesimo ente aggiudicatore.

## **Emendamento**

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Inoltre, il concedente dovrebbe godere della facoltà di escludere candidati od offerenti per gravi violazioni della legislazione nazionale o dell'Unione mirante alla protezione degli interessi pubblici compatibili con il trattato, oppure qualora l'operatore economico abbia evidenziato gravi o costanti carenze nell'esecuzione di precedenti concessioni di natura analoga aggiudicate dal medesimo concedente.

Or. fr

#### Motivazione

Adeguamento all'articolo 36 modificato.

#### **Emendamento 31**

# Proposta di direttiva Considerando 34

## Testo della Commissione

(34) È necessario precisare le condizioni in base alle quali le modifiche di una

## Emendamento

(34) È necessario precisare le condizioni in base alle quali le modifiche di una

PR\908614IT.doc 35/193 PE492.669v01-00

concessione nel corso dell'esecuzione esigono una nuova procedura di aggiudicazione, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si richiede una nuova procedura di aggiudicazione in caso di modifiche sostanziali alla concessione iniziale che dimostrino l'intenzione delle parti di rinegoziare le condizioni essenziali della concessione. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui le condizioni modificate avrebbero influito sull'esito della procedura se fossero state inserite nella procedura iniziale. Un'estensione eccezionale e temporanea della durata della concessione strettamente tesa a garantire la continuità della fornitura del servizio, nell'attesa dell'aggiudicazione di una nuova concessione, non dovrebbe normalmente configurare una modifica sostanziale della concessione iniziale.

concessione nel corso dell'esecuzione esigono una nuova procedura di aggiudicazione, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ogni concessione in corso può essere modificata tramite clausole aggiuntive. Si richiede altresì una nuova procedura di aggiudicazione in caso di modifiche sostanziali alla concessione iniziale che dimostrino l'intenzione delle parti di rinegoziare le condizioni essenziali della concessione. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui le condizioni modificate avrebbero influito sull'esito della procedura se fossero state inserite nella procedura iniziale. Un'estensione eccezionale e temporanea della durata della concessione strettamente tesa a garantire la continuità della fornitura del servizio. nell'attesa dell'aggiudicazione di una nuova concessione, non dovrebbe normalmente configurare una modifica sostanziale della concessione iniziale.

Or. fr

#### Motivazione

Adeguamento all'articolo 42 modificato.

## **Emendamento 32**

# Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non avevano potuto prevedere al momento di aggiudicare la concessione. In tal caso, occorre un certo grado di flessibilità per adattare la concessione a tali circostanze

# Emendamento

(35) *Il concedente può* a volte *trovarsi* ad affrontare circostanze esterne che non *aveva* potuto prevedere al momento di aggiudicare la concessione. In tal caso, occorre un certo grado di flessibilità per adattare la concessione a tali circostanze senza dover ricorrere a una nuova

PE492.669v01-00 36/193 PR\908614IT.doc

senza dover ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione. Il concetto di circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non avrebbe potuto prevedere si riferisce a circostanze impossibili da prevedere, nonostante una preparazione ragionevolmente diligente dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, tenendo conto dei mezzi disponibili, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e dell'esigenza di garantire un rapporto adeguato tra le risorse spese nella preparazione dell'aggiudicazione e il suo prevedibile valore. Tale principio non può tuttavia applicarsi ai casi in cui da una modifica scaturisce un'alterazione della natura generale dell'appalto, per esempio a causa della sostituzione dei lavori, delle forniture o dei servizi da appaltare con altro oppure *a causa di un radicale* mutamento del tipo di appalto, poiché in tal caso si può presupporre un'ipotetica influenza sull'esito.

procedura di aggiudicazione. Il concetto di circostanze che un concedente diligente non avrebbe potuto prevedere si riferisce a circostanze impossibili da prevedere. nonostante una preparazione ragionevolmente diligente dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, tenendo conto dei mezzi disponibili, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e dell'esigenza di garantire un rapporto adeguato tra le risorse spese nella preparazione dell'aggiudicazione e il suo prevedibile valore. Tale principio non può tuttavia applicarsi ai casi in cui da una modifica scaturisce un'alterazione della natura generale *della concessione*, per esempio a causa della sostituzione dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto della concessione con altro oppure introducendo condizioni atte a esercitare un'ipotetica influenza sull'esito.

Or. fr

## **Emendamento 33**

# Proposta di direttiva Considerando 36

#### Testo della Commissione

(36) In linea con i principi di parità di trattamento e trasparenza, l'offerente aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire la concessione alla concorrenza. Tuttavia, l'offerente aggiudicatario che esegue la concessione può subire determinate modifiche strutturali durante l'esecuzione della

#### Emendamento

(36) In linea con i principi di parità di trattamento e trasparenza, l'offerente aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire la concessione alla concorrenza. Tuttavia, l'offerente aggiudicatario che esegue la concessione può subire determinate modifiche strutturali durante l'esecuzione della

concessione, come riorganizzazioni meramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenze, o venire sostituito in base a una clausola contrattuale nota a tutti gli offerenti e conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero richiedere automaticamente nuove procedure di aggiudicazione per tutte le concessioni eseguite dall'impresa.

concessione, come riorganizzazioni meramente interne, *cessione di capitale o attivi tra società*, fusioni e acquisizioni oppure insolvenze, o venire sostituito in base a una clausola contrattuale nota a tutti gli offerenti e conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero richiedere automaticamente nuove procedure di aggiudicazione per tutte le concessioni eseguite dall'impresa.

Or. fr

#### Motivazione

Adeguamento all'articolo 42 modificato.

#### **Emendamento 34**

## Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche allo stesso contratto di concessione per mezzo di clausole di riesame che tuttavia non conferiscano loro una discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in quale misura possano essere previste modifiche della concessione iniziale.

## Emendamento

(37) *Il concedente dovrebbe* avere la possibilità di prevedere modifiche allo stesso contratto di concessione per mezzo di clausole di riesame che tuttavia non conferiscano loro una discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in quale misura possano essere previste modifiche della concessione iniziale.

Or. fr

## Proposta di direttiva Considerando 38

## Testo della Commissione

(38) Per adeguarsi ai rapidi sviluppi tecnici ed economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato riguardo ad un certo numero di elementi non essenziali della presente direttiva. Caratteristiche e dettagli tecnici dei dispositivi di ricezione elettronica dovrebbero essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici e alle esigenze amministrative; è altresì necessario conferire alla Commissione il potere di rendere obbligatorie determinate norme tecniche per le comunicazioni elettroniche per garantire l'interoperabilità dei formati tecnici e degli standard di elaborazione e di messaggistica delle procedure di aggiudicazione delle concessioni effettuate con l'ausilio di mezzi di comunicazione elettronici, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze amministrative. Inoltre, l'elenco degli atti legislativi dell'Unione che istituiscono metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe essere tempestivamente adeguato per integrarvi le misure adottate su base settoriale. Per soddisfare tali esigenze, sarebbe opportuno mettere in grado la Commissione di mantenere aggiornato l'elenco degli atti legislativi contenenti metodi per il calcolo dei costi del ciclo di vita.

#### **Emendamento**

(38) Per adeguarsi ai rapidi sviluppi tecnici ed economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiornare i numeri di riferimento CPV, compresi quelli che figurano negli allegati I e X, ove reso necessario da modifiche della nomenclatura CPV. È particolarmente importante che il lavoro preparatorio della Commissione sia accompagnato da ampie consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, occorre che la Commissione curi la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. fr

## Motivazione

Per coerenza con gli articoli 25 e 40 emendati.

# Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) Il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici impone agli Stati membri di controllare in maniera uniforme e sistematica l'applicazione e il funzionamento di tali norme, così da garantire l'attuazione uniforme ed efficiente del diritto dell'Unione. Di conseguenza, qualora gli Stati membri affidino a un'unica autorità nazionale il monitoraggio, l'attuazione e il controllo degli appalti pubblici, a tale autorità possono essere attribuite le medesime responsabilità per quanto riguarda le concessioni. Un organismo unico, incaricato di compiti generali, garantirebbe una visione complessiva delle principali difficoltà di attuazione e potrebbe suggerire i rimedi opportuni a problemi strutturali di fondo. Tale organismo potrebbe poi fornire indicazioni immediate sul funzionamento della politica e sulle potenziali carenze della prassi e della legislazione nazionali, contribuendo in tal modo a individuare rapidamente le soluzioni e a migliorare le procedure di aggiudicazione delle concessioni.

soppresso

Or. fr

## Motivazione

Armonizzazione con la soppressione del riferimento all'organismo unico di controllo dopo la revisione delle direttive sugli appalti pubblici.

## Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

soppresso

Emendamento

(42) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. fr

#### Motivazione

Inserimento degli elementi relativi agli atti delegati nel considerando 38.

# **Emendamento 38**

# Proposta di direttiva Considerando 43

## Testo della Commissione

(43) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, la procedura per la redazione e la trasmissione dei bandi e degli avvisi e per la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui agli allegati da IV a VI, e la modifica delle soglie, è opportuno conferire competenze d'esecuzione alla Commissione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i

## Emendamento

(43) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, la procedura per la redazione e la trasmissione dei bandi e degli avvisi e per la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui agli allegati da IV a VI è opportuno conferire competenze d'esecuzione alla Commissione. *Tali* competenze *dovrebbero essere* esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte

PR\908614IT.doc 41/193 PE492.669v01-00

principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. *La* procedura consultiva *si dovrebbe utilizzare* per l'adozione *degli* atti di esecuzione, che non incidono né dal punto di vista finanziario né sulla natura e la portata degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e che, al contrario, sono caratterizzati da fini puramente amministrativi e servono ad agevolare l'applicazione delle norme fissate dalla presente direttiva.

degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. *Occorre utilizzare la* procedura consultiva per l'adozione *di detti* atti, che non incidono né dal punto di vista finanziario né sulla natura e la portata degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e che, al contrario, sono caratterizzati da fini puramente amministrativi e servono ad agevolare l'applicazione delle norme fissate dalla presente direttiva.

Or. fr

#### Motivazione

Armonizzazione del considerando alla luce della formulazione standard sugli atti di esecuzione. Soppressione del riferimento alla modifica delle soglie, che non è oggetto di un atto di esecuzione.

#### **Emendamento 39**

Proposta di direttiva Sezione I – titolo

Testo della Commissione

Definizioni e campo d'applicazione

Emendamento

Definizioni, campo d'applicazione soglie e metodi per il calcolo del valore della concessione

Or fr

## **Emendamento 40**

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva istituisce norme *relative* alle procedure *d'appalto applicate* 

# Emendamento

1. La presente direttiva istituisce norme *in materia di commesse pubbliche* 

PE492.669v01-00 42/193 PR\908614IT.doc

da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori per le concessioni il cui valore stimato non è inferiore alle soglie indicate all'articolo 5.

applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori o di servizi il cui valore stimato non è inferiore alle soglie indicate all'articolo 6 e aggiudicati a operatori economici da uno dei soggetti seguenti:

Or. fr

#### Motivazione

Precisazione dell'ambito di applicazione della direttiva e soppressione dei termini legati agli appalti pubblici (procedure d'appalto acquisizione di lavori/servizi, forniture).

#### Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

- 2. La presente direttiva si applica all'acquisizione di lavori o servizi, comprese le forniture accessorie rispetto all'oggetto della concessione, da operatori economici scelti da uno dei seguenti soggetti:
- a) amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal fatto che i lavori o sevizi, comprese le relative forniture, siano destinati a un fine pubblico;
- b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi, *comprese le relative forniture*, siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III.
- a) amministrazioni aggiudicatrici;
- b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III.

Or fr

## Motivazione

Precisazione dell'ambito di applicazione della direttiva e soppressione dei termini legati agli appalti pubblici (procedure d'appalto acquisizione di lavori/servizi, forniture).

PR\908614IT.doc 43/193 PE492.669v01-00

# Proposta di direttiva Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

## Articolo 1 bis

Principio dell'autonomia amministrativa delle autorità pubbliche

La presente direttiva riconosce il principio dell'autonomia amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori a norma della legislazione nazionale vigente. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere liberamente le modalità di gestione che ritengono le più indicate per l'esecuzione dei lavori e la fornitura di servizi rientranti nella loro responsabilità, secondo il regime giuridico e le modalità che ritengono più efficaci.

Or. fr

### Motivazione

Si riafferma il principio dell'autonomia amministrativa delle autorità pubbliche che decidono liberamente le modalità gestionali dei compiti loro spettanti (esecuzione diretta oppure delega a terzi). La direttiva non condiziona la scelta di un metodo specifico di gestione, tuttavia prevede regole in caso di opzione di delega a un terzo (concessione).

#### Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) per "concessioni" si intendono concessioni di lavori *pubblici, concessioni di lavori* o *concessioni* di servizi;

(1) per "concessioni" si intendono concessioni di lavori o di servizi;

Or. fr

PE492.669v01-00 44/193 PR\908614IT.doc

#### Motivazione

Soppressione della distinzione tra concessione di lavori e concessione di lavori pubblici a seconda della natura del concedente (ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice) perché non aggiunge di per sé valore aggiunto al testo.

## **Emendamento 44**

# Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

(2) per "concessione di lavori *pubblici*" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto *tra uno o più operatori economici e* una o più amministrazioni aggiudicatrici, *avente per oggetto* l'esecuzione di lavori, ove il corrispettivo *dei lavori da eseguire* consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

#### Emendamento

(2) a) per "concessione di lavori" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori di cui siano responsabili a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo della delega consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

b) per "concessione di servizi" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano la gestione di un servizio di cui siano responsabili a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo della delega consista unicamente nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

Il diritto di gestire i lavori o i servizi comporta il trasferimento al concessionario del rischio economico sostanziale legato alla gestione dei lavori o servizi, definito come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato. Si considera che il concessionario assuma il rischio sostanziale della gestione nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o

dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.

Or. fr

## Motivazione

Precisazione della definizione di concessione e della sua specificità rispetto agli appalti pubblici: trasferimento di un compito di cui il concedente ha la responsabilità a un operatore economico terzo; trasferimento del rischio dal concedente al concessionario; trasferimento al concessionario di un diritto di gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione; pagamento al concessionario legato alla gestione dei lavori o servizi. Precisazione della definizione di rischio di gestione in quanto rischio economico legato all'esposizione alle incognite di mercato.

#### **Emendamento 45**

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) per "operatore economico" si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e la fornitura di prodotti o di servizi;

Or. fr

# Motivazione

Definizione spostata nel testo ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 10, della proposta della Commissione.

# Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

**Emendamento** 

(2 ter) per "candidato" si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura di aggiudicazione di concessioni;

Or. fr

#### Motivazione

Definizione spostata nel testo ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 8, della proposta della Commissione.

# **Emendamento 47**

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) per "offerente" si intende un operatore economico che ha presentato un'offerta;

Or. fr

## Motivazione

Definizione spostata nel testo ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 11, della proposta della Commissione.

# Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) per "concessionario" si intende un operatore economico cui è stata aggiudicata una concessione;

Or. fr

## Motivazione

Definizione spostata nel testo ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 9, della proposta della Commissione.

## **Emendamento 49**

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 sexies) per "concedente" si intende un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che aggiudica una concessione a un operatore economico;

Or. fr

## Motivazione

Si introduce la definizione di concedente, in cui rientrano le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nei punti in cui sono citati assieme. Il concedente aggiudica la concessione al concessionario.

# Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 septies) per "documenti di gara" si intendono tutti i documenti forniti dal concedente ai quali si fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi del contratto di concessione e della procedura di aggiudicazione del contratto di concessione;

Or. fr

#### Motivazione

Soppressione del termine "appalti pubblici" e definizione più concisa e spostata ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 13, della proposta della Commissione.

## **Emendamento 51**

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) per "concessione di lavori" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, ove il corrispettivo dei lavori da eseguire consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

soppresso

Or. fr

# Motivazione

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2.

PR\908614IT.doc 49/193 PE492.669v01-00

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) per "concessione di servizi" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

Or. fr

#### *Motivazione*

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2.

## **Emendamento 53**

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) per "candidato" si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura di aggiudicazione di concessioni;

soppresso

soppresso

Or. fr

## Motivazione

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 ter.

## **Emendamento 54**

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) per "concessionario" si intende un operatore economico cui è stata aggiudicata una concessione;

soppresso

soppresso

Or. fr

## Motivazione

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 quinquies.

## **Emendamento 55**

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione

**Emendamento** 

(10) per "operatore economico" si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o di servizi;

## Motivazione

51/193

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 bis.

PE492.669v01-00

Or fr

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) per "offerente" si intende un operatore economico che ha presentato un'offerta;

soppresso

Or. fr

## Motivazione

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 quater.

## **Emendamento 57**

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) per "documenti di gara" si intendono tutti i documenti prodotti o ai quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, le specifiche tecniche, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la presentazione dei documenti da parte di candidati od offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

soppresso

Or. fr

## Motivazione

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 septies.

PE492.669v01-00 52/193 PR\908614IT.doc

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione

**Emendamento** 

(14) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'uso e la manutenzione, nell'arco dell'esistenza di un prodotto o di lavori o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione delle materie prime o dalla produzione delle risorse allo smaltimento, al completamento e all'approvazione.

Or. fr

#### Motivazione

soppresso

Soppressione del riferimento al calcolo del ciclo di vita, in collegamento con la soppressione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il concedente può in effetti scegliere liberamente i criteri di aggiudicazione che ritiene più pertinenti, nel rispetto delle regole della presente direttiva.

soppresso

#### **Emendamento 59**

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione.

Tale rischio economico può assumere una delle due forme seguenti:

PR\908614IT.doc 53/193 PE492.669v01-00

ľ

- a) il rischio relativo all'uso dei lavori o alla domanda di prestazione del servizio; o
- b) il rischio relativo alla disponibilità delle infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.

Or. fr

Or. fr

#### *Motivazione*

Inserimento del concetto di rischio nella definizione di concessione onde chiarire e rendere più leggibile la definizione. Precisazione della definizione di rischio di gestione in quanto rischio economico legato all'esposizione alle incognite di mercato.

## **Emendamento 60**

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento

3. Ai fini della presente direttiva le "amministrazioni aggiudicatrici" sono lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, diversi da quelli che aggiudicano una concessione allo scopo di svolgere un'attività di cui all'allegato III.

## Motivazione

Numerazione errata dei paragrafi dell'articolo 3 nella versione francese.

# Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

**Emendamento** 

4. Per "autorità regionali" si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 1 e 2, secondo il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

### Motivazione

Numerazione errata dei paragrafi dell'articolo 3 nella versione francese.

#### **Emendamento 62**

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per "autorità locali" si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 3 e delle unità amministrative inferiori, secondo il regolamento n. 1059/2003.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

## Motivazione

Numerazione errata dei paragrafi dell'articolo 3 nella versione francese.

# Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione

**6.** Per "organismi di diritto pubblico" si intendono gli organismi che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

# Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

#### Motivazione

Numerazione errata dei paragrafi dell'articolo 3 nella versione francese.

## **Emendamento 64**

# Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

- 1. Ai sensi della presente direttiva sono "enti aggiudicatori":
- (1) lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2-4;
- (2) le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;
- (3) i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dalle imprese pubbliche, operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi dall'autorità competente di uno Stato membro,

allorché aggiudicano una concessione allo scopo di svolgere una delle attività di

#### Emendamento

- 1. Ai sensi della presente direttiva sono "enti aggiudicatori" gli enti che aggiudicano una concessione allo scopo di svolgere una delle attività di cui all'allegato III e sono:
- (1) lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2-4;
- (2) le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;
- (3) i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dalle imprese pubbliche, *ma* operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi dall'autorità competente di uno Stato membro,

PE492.669v01-00 56/193 PR\908614IT.doc

#### Motivazione

Precisazione del paragrafo a fini di maggiore leggibilità.

#### Emendamento 65

# Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

## Testo della Commissione

3. Per "diritti speciali o esclusivi" si intendono i diritti concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di un'attività di cui all'allegato III e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono "diritti speciali o esclusivi" ai sensi della presente direttiva. Tale procedura comprende:

- a) le procedure d'appalto con previa indizione di gara, conformemente alla direttiva [2004/18/CE o 2004/17/CE] o alla presente direttiva;
- b) le procedure ai sensi di altri atti legislativi dell'Unione, elencati nell'allegato XI, che garantiscono adeguata previa trasparenza per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri obiettivi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

## Emendamento

3. Per "diritti speciali o esclusivi" si intendono i diritti concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di un'attività di cui all'allegato III e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività

all'articolo 46 riguardo alle modifiche dell'elenco degli atti legislativi dell'Unione di cui all'allegato XI, qualora le modifiche si dimostrino necessarie in seguito all'adozione di nuova legislazione dell'Unione o all'abrogazione di vigente legislazione dell'Unione.

Or. fr

#### Motivazione

Non appare necessario specificare la disposizione relativa ai diritti esclusivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, comma 1, il quale è abbastanza chiaro nella sua stesura originaria.

## **Emendamento 66**

Proposta di direttiva Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Soglie

- 1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 5 000 000 EUR:
- a) le concessioni concluse da enti aggiudicatori per lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III;
- b) le concessioni concluse da amministrazioni aggiudicatrici.
- 2. Le concessioni di servizi il cui valore è uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR, con l'eccezione dei servizi sociali e di altri servizi specifici, sono soggette all'obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della concessione conformemente agli articoli 27 e 28.

Or. fr

### Motivazione

Semplificazione del testo dato che le concessioni in questione sono già definite all'articolo 1 e inserimento dell'articolo 5 nell'articolo 6. Soppressione della soglia intermedia di 2,5-5 milioni di euro con obbligo di pubblicazione di un bando di aggiudicazione onde semplificare la direttiva e sopprimere ogni onere burocratico addizionale.

## **Emendamento 67**

# Proposta di direttiva Articolo 6

Testo della Commissione

*Metodi* di calcolo del valore stimato delle concessioni

1. Il calcolo del valore stimato di una concessione si basa sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore compresa qualsiasi forma di opzioni e qualsiasi proroga della durata della concessione.

2. Il valore stimato della concessione è calcolato come valore della globalità dei lavori e dei servizi, anche se acquistati tramite appalti differenti, qualora tali appalti facciano parte di un progetto unico. Le indicazioni relative all'esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate

#### Emendamento

Soglie e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

- -1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 5 000 000 EUR:
- 1. Il calcolo del valore stimato di una concessione si basa *sul fatturato* al netto *di imposte della stessa cumulato per la durata del contratto*, stimato *dal concedente*.

Detta stima è valida al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, nel momento in cui il concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.

Qualora il valore sia modificato in seguito a negoziati nel corso della procedura di aggiudicazione, la stima valida è quella indicata al momento della firma del contratto.

2. Il valore stimato della concessione è calcolato come valore della globalità dei lavori e/o dei servizi parte di un progetto unico di concessione, inclusi gli studi. Il carattere unico del progetto può essere in particolare comprovato dall'esistenza di una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dal concedente, dal fatto che i diversi elementi

inizialmente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, nel fatto che i diversi elementi acquistati svolgono un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato della concessione.

- 3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di applicazione della presente direttiva. Un progetto di lavori o una globalità di servizi non possono essere frazionati allo scopo di escluderli dal campo d'applicazione della presente direttiva, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni obiettive.
- 4. Detta stima è valida al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avviano la procedura di aggiudicazione della concessione, in particolare definendo le caratteristiche essenziali della concessione prevista.
- 5. Per le concessioni di lavori pubblici e le concessioni di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dei costi dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori.
- 6. Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo a concessioni aggiudicate

acquistati svolgono un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

3. La *stima* del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di applicazione della presente direttiva.

3 bis. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo precisato nel bando di concessione.

contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

- 7. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 5, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
- 8. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare concessioni per singoli lotti senza applicare le disposizioni in materia di aggiudicazione previste dalla presente direttiva, purché il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione sia inferiore a 1 milione di EUR. Il valore aggregato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non deve superare il 20% del valore aggregato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista o il progetto di acquisto di servizi.
- 9. Il valore delle concessioni di servizi equivale al valore complessivo stimato dei servizi da prestare da parte del concessionario nell'arco dell'intera durata della concessione, calcolato secondo una metodologia obiettiva specificata nel bando di concessione o nei documenti di gara.

La base di calcolo del valore stimato della concessione è, a seconda dei casi, la seguente:

- a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) per i servizi di progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.
- 10. Il valore delle concessioni include sia gli introiti stimati da ricevere da terzi, sia gli importi pagabili da parte

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Or. fr

#### Motivazione

Nuova redazione dell'articolo 6 e inserimento dell'articolo 5 onde chiarire la direttiva. Le norme proposte sono troppo complesse, risultano poco chiare e comportano una distinzione immotivata tra concessioni di lavori e di servizi. Si propone di disporre di un metodo di calcolo semplice e unico a prescindere dall'oggetto della concessione, dato che alle concessioni di lavori e di servizi si applicano le stesse regole e la natura mista della maggior parte dei contratti (lavori e servizi) renderebbe difficile la determinazione della soglia applicabile.

## **Emendamento 68**

Proposta di direttiva Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

soppresso

Principi generali

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e agiscono con trasparenza e proporzionalità. La progettazione della procedura di aggiudicazione della concessione non può essere fatta con l'obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva o di restringere artificialmente la concorrenza.

Or. fr

## Motivazione

Conservazione e inserimento dell'articolo nella sezione dedicata alle norme relative alla procedura di aggiudicazione (nuovo articolo -26 bis).

# Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

## Testo della Commissione

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a un operatore economico che è a sua volta un ente aggiudicatore o un'associazione di tali enti, in base a un diritto esclusivo di cui tale operatore economico beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili e pubblicate, concesso in conformità del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete relativamente alle attività di cui all'allegato III.

## **Emendamento**

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi riguardanti la gestione delle infrastrutture di rete relativamente alle attività di cui all'allegato III né alle concessioni di servizi relativamente alle attività di cui all'allegato III e oggetto al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva di una tariffa regolamentata a livello nazionale prevista dalla disposizioni legislative o regolamentari ove dette concessioni siano aggiudicate da un concedente a un operatore economico in base a un diritto esclusivo di cui tale operatore economico *benefici* in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili e pubblicate, concesso in conformità del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione.

In deroga al comma 1, qualora la legislazione settoriale di cui al comma 1 non preveda specifici obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3.

Or. fr

## Motivazione

Estensione dell'esclusione prevista per le concessioni di servizi aggiudicate sulla base di un diritto esclusivo e riguardanti attività con tariffe regolamentate a livello nazionale (oltre le soglie di attività legate alla gestione di infrastrutture di rete per la attività di cui all'allegato III). Giustificazione: una tariffa regolamentata dalla Stato che implica l'assenza di facoltà di scelta dell'operatore economico da parte del concedente e assenza del ricorso alla procedura concorrenziale. La disposizione riguarda soltanto le attività con tariffa regolamentata al momento dell'entrata in vigore della direttiva.

# Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, quando la legislazione settoriale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non prevede specifici obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3.

soppresso

Or. fr

## Motivazione

Inserimento del paragrafo nell'articolo 8, paragrafo 1.

## **Emendamento 71**

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate nel settore dei servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio².

Or. fr

## Motivazione

Il nuovo paragrafo proviene dall'articolo 8, paragrafo 5, lettere f e g della proposta della Commissione.

PE492.669v01-00 64/193 PR\908614IT.doc

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 293 del 31.10.08, pag. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU L 315 del 03.12.07, pag. 1.

# Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3

## Testo della Commissione

- 3. La presente direttiva non si applica alle concessioni che *un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore* è obbligato ad aggiudicare od organizzare in conformità delle procedure *d'appalto* previste da:
- a) un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante lavori, *forniture* o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;
- b) un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) la particolare procedura di un'organizzazione internazionale;
- d) nei casi in cui le concessioni sono finanziate interamente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento.

Tutti gli accordi di cui al primo comma, lettera a) sono comunicati alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 48.

Ai fini del primo comma, lettera d), quando una concessione è cofinanziata in misura notevole da un'organizzazione internazionale oppure da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti decidono in merito alle procedure di aggiudicazione delle concessioni applicabili, che devono essere conformi

## Emendamento

- 3. La presente direttiva non si applica alle concessioni che *il concedente* è obbligato ad aggiudicare od organizzare in conformità delle procedure *di aggiudicazione dei contratti di concessione* previste da:
- a) un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante lavori, o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;
- b) un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) la particolare procedura di un'organizzazione internazionale;
- d) nei casi in cui le concessioni sono finanziate interamente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento.

Or. fr

### Motivazione

Semplificazione e snellimento delle disposizioni della direttiva che non sono essenziali.

### **Emendamento 73**

# Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

#### Emendamento

a) l'acquisto, la locazione *o la cessione in locazione*, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

Or. fr

## Motivazione

Per quanto noto al relatore, non esistono concessioni di servizi finanziari. La cessione in locazione è un'opzione non prevista inizialmente nella direttiva e va presa in considerazione (in nesso con il considerando 6).

# Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati *alla diffusione – intesa come* trasmissione e distribuzione per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica – *aggiudicati da parte di emittenti radiotelevisive e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione, aggiudicate alle emittenti radiotelevisive*;

## Emendamento

b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi e di servizi preparatori connessi destinati a servizi di informazione multimediale, aggiudicati da emittenti radiotelevisive, né alle concessioni concernenti i tempi di diffusione aggiudicati a emittenti radiotelevisive, in quanto i servizi di informazione multimediale comprendono la trasmissione e distribuzione per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica;

Or. fr

## Motivazione

Nella formulazione del paragrafo si tengono in conto gli sviluppi tecnologici nel settore dei media.

#### **Emendamento 75**

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) alle attività di gioco con rischio finanziario tramite somme di denaro in giochi d'azzardo (lotterie, scommesse), esercitate da un organismo unico che detiene diritti esclusivi aggiudicati da uno o più Stati membri in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili e rese pubbliche e autorizzate in conformità dei trattati;

Or. fr

#### Motivazione

Esclusione delle attività di gioco sotto condizioni (nel caso di attività esercitate da un organismo unico detentore di diritti esclusivi concessi dalla autorità nazionali competenti nel settore delle lotterie e delle scommesse). L'esclusione è motivata dato che gli Stati membri devono poter conservare la possibilità di controllare tale attività per finalità di interesse generale (lotta contro il gioco clandestino, la frode e il riciclaggio di denaro; lotta alla dipendenza), per cui hanno bisogno di flessibilità nella loro capacità di intervento..

## Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

**Emendamento** 

d) i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF);

soppresso

Or. fr

### Motivazione

Semplificazione della direttiva che deriva da un'operazione di copia e incolla dalle direttive sugli appalti pubblici. A conoscenza del relatore non esistono concessioni per tali servizi.

## **Emendamento 77**

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) i contratti di lavoro;

soppresso

Or. fr

#### Motivazione

Semplificazione della direttiva che deriva da un'operazione di copia e incolla dalle direttive sugli appalti pubblici. A conoscenza del relatore non esistono concessioni per tali servizi.

## **Emendamento 78**

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

f) i servizi di trasporto aereo basati sul rilascio di una licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. fr

#### Motivazione

Riorganizzazione dell'articolo 8 della direttiva con riferimento alle esclusioni settoriali derivanti da testi unionali (paragrafo 2 bis nuovo).

## **Emendamento 79**

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

g) i servizi pubblici di trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. fr

## Motivazione

Riorganizzazione dell'articolo 8 della direttiva con riferimento alle esclusioni settoriali derivanti da testi unionali (paragrafo 2 bis nuovo). L'applicazione della definizione di

PR\908614IT.doc 69/193 PE492.669v01-00

concessione di servizio al regolamento (CE) n. 1370/2007 è garantita dall'articolo 50 della presente direttiva.

#### **Emendamento 80**

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La diffusione di cui al primo comma, lettera b), include qualsiasi trasmissione e distribuzione effettuata per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica.

Or. fr

#### Motivazione

soppresso

Il paragrafo è stato inserito nell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b.

## **Emendamento 81**

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui all'allegato III, o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione.

Or. fr

## Motivazione

Riorganizzazione e semplificazione della direttiva (inserimento dell'articolo 10, paragrafo 1,

PE492.669v01-00 70/193 PR\908614IT.doc

# Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti *pubbliche* di comunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

#### Emendamento

La presente direttiva non si applica alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti di comunicazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche a norma dell'articolo 2, lettera c) di detta direttiva.

<sup>1</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33

Or. fr

#### *Motivazione*

Semplificazione della direttiva con sostituzione dei riferimenti corrispondenti a livello legislativo (direttiva 2002/21/CE).

## **Emendamento 83**

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del presente articolo:

soppresso

(a) per "rete pubblica di comunicazioni" si intende una rete di comunicazioni

PR\908614IT.doc 71/193 PE492.669v01-00

elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che consentono il trasferimento di informazioni tra i punti terminali della rete;

- (b) per "reti di comunicazioni elettroniche" si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse (compresi gli elementi della rete non attivi) che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici, nella misura in cui siano usati per trasmettere segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- (c) per "punto terminale di rete" si intende il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso a una rete pubblica di comunicazioni; nel caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico, che può essere correlato al nome o al numero dell'abbonato;
- (d) per "servizi di comunicazione elettronica" si intendono i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali

contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche.

Or. fr

# Motivazione

Semplificazione della direttiva con sostituzione dei riferimenti corrispondenti a livello legislativo (direttiva 2002/21/CE).

# **Emendamento 84**

Proposta di direttiva Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

# Articolo 10

# soppresso

Esclusioni applicabili alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori

- 1. La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui all'allegato III, o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione.
- 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o all'organo di vigilanza nazionale, su loro richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli

Or. fr

## Motivazione

Reinserimento delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, nell'articolo 8 relativo alle esclusioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e/o dagli enti aggiudicatori a fini di maggiore chiarezza e semplificazione del testo. Reinserimento delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, nell'articolo 13 relativo alle informazioni notificate dagli enti aggiudicatori a fini di maggiore chiarezza e semplificazione del testo.

#### **Emendamento 85**

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

- -1. Nonos tante l'articolo 15 e alle condizioni previste nei paragrafi 1 e 4, la presente direttiva non si applica alle concessioni seguenti:
- a) le concessioni aggiudicate da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata;
- b) le concessioni aggiudicate da una impresa comune, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui all'allegato III, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

Or. fr

#### Motivazione

Riorganizzazione e chiarimento dell'intero articolo onde indicare chiaramente 1) l'oggetto (esclusione di determinate concessioni); 2) la definizione di impresa collegata (in precedenza distinta in due paragrafi, 11.1 e 11.2 di poco chiara relazione); e 3) le condizioni da applicare a dette esclusioni.

# Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafi 1 e 2

# Testo della Commissione

1. Ai fini del presente articolo, "impresa collegata" è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio.

# 2. Nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa:

- a) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva;
- b) che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;
- c) che, assieme a quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

# Emendamento

1. Ai fini del presente articolo, *per* "impresa collegata" *si intende:* 

- *a)* qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio; *o*
- b) qualsiasi impresa che soddisfi una delle condizioni seguenti:
- *i) un'impresa* su\_cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;
- *ii)* un'impresa che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;
- iii) un'impresa che, assieme a quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne:

la definizione di influenza dominante figura all'articolo 4, paragrafo 2, comma 2.

Or. fr

## Motivazione

Riorganizzazione e chiarimento dell'intero articolo onde indicare chiaramente 1) l'oggetto (esclusione di determinate concessioni); 2) la definizione di impresa collegata (in precedenza distinta in due paragrafi, 11.1 e 11.2 di poco chiara relazione); e 3) le condizioni da applicare a dette esclusioni. La soppressione e lo spostamento del riferimento "ai sensi

dell'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva" precisa l'elemento cui si collega (l'influenza dominante e non l'ente aggiudicatore).

#### **Emendamento 87**

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

- 3. Nonostante l'articolo 15 e alle condizioni previste dal paragrafo 4, la presente direttiva non si applica alle seguenti concessioni:
- a) le concessioni aggiudicate da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata;
- b) le concessioni aggiudicate da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui all'allegato III, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

soppresso

Or. fr

# Motivazione

Riorganizzazione e chiarimento dell'intero articolo onde indicare chiaramente 1) l'oggetto (esclusione di determinate concessioni); 2) la definizione di impresa collegata (in precedenza distinta in due paragrafi, 11.1 e 11.2 di poco chiara relazione); e 3) le condizioni da applicare a dette esclusioni.

#### **Emendamento 88**

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

- 4. Il paragrafo *3* si applica:
- a) alle concessioni di servizi purché almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi

Emendamento

- 4. Il paragrafo -1 si applica:
- a) alle concessioni di servizi purché almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi

PE492.669v01-00 76/193 PR\908614IT.doc

tre anni *nel campo dei servizi in generale provenga* dalla fornitura di tali servizi *alle imprese* cui è collegata;

b) alle concessioni di lavori purché almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni *nel campo dei lavori in generale provenga* dalla fornitura di tali lavori *alle imprese con* cui è collegata.

tre anni tenendo in conto tutti i servizi forniti da detta impresa in generale provengano dalla fornitura di tali servizi all'ente aggiudicatore cui è collegata o all'ente aggiudicatore soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa alla quale l'impresa concessionaria è collegata;

b) alle concessioni di lavori purché almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni tenendo in conto tutti i lavori forniti da detta impresa in generale provengano dalla fornitura di tali lavori all'ente aggiudicatore cui è collegata o all'ente aggiudicatore soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa alla quale l'impresa concessionaria è collegata;

Or. fr

#### Motivazione

Indispensabile chiarimento delle esclusioni relative alle imprese collegate. Il calcolo dell'80% del fatturato deve tenere in conto tutti i servizi forniti dall'impresa collegata (eseguiti per l'ente aggiudicatore + altri servizi). Nesso indispensabile tra l'80% del fatturato dell'impresa collegata e l'ente aggiudicatore che ha aggiudicato la concessione all'impresa collegata, purché l'ente aggiudicatore sia effettivamente collegato o che sia soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa cui è legata l'impresa collegata.

# **Emendamento 89**

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al paragrafo 4, lettere a)

soppresso

# Motivazione

Disposizione soppressa perché comporta il rischio di abusi.

# **Emendamento 90**

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali di cui al paragrafo 4 sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

soppresso

Or. fr

# Motivazione

Disposizione soppressa per chiarire e semplificare l'articolo.

# **Emendamento 91**

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o all'autorità nazionale competente, su richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù dell'artico 8, paragrafo 5 bis. La Commissione può pubblicare

periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Or. fr

#### Motivazione

Riorganizzazione e semplificazione della direttiva riunendo nell'articolo tutte le disposizioni relative alla notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori nel quadro delle esclusioni previste dalla direttiva (conservazione dell'articolo 13 attuale e aggiunta dell'articolo 10.2).

#### **Emendamento 92**

# Proposta di direttiva Articolo 13

# Testo della Commissione

Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o *all'organo di vigilanza* nazionale, su loro richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione dell'articolo 11, *paragrafi 2 e 3*, e dell'articolo 12.

- a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate,
- b) la natura e il valore delle concessioni considerate,
- c) gli elementi che la Commissione o *l'organo di vigilanza* nazionale possono giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'impresa o la joint venture cui le concessioni sono aggiudicate e l'ente aggiudicatore rispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo 11 o dall'articolo 12.

#### Emendamento

- 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o *all'autorità* nazionale *competente*, su loro richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione dell'articolo 11, *paragrafi -1 e 1, lettera b)*, e dell'articolo 12.
- a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate,
- b) la natura e il valore delle concessioni considerate,
- c) gli elementi che la Commissione o *l'autorità* nazionale *competente* possono giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'impresa o la joint venture cui le concessioni sono aggiudicate e l'ente aggiudicatore rispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo 11 o dall'articolo 12.

Or. fr

## Motivazione

Riorganizzazione e semplificazione della direttiva riunendo nell'articolo tutte le disposizioni relative alla notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori nel quadro delle esclusioni previste dalla direttiva (conservazione dell'articolo 13 attuale e aggiunta dell'articolo 10.2).

## **Emendamento 93**

# Proposta di direttiva Articolo 14

Testo della Commissione

La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori *qualora*, nello Stato membro in cui tali concessioni si svolgono, l'attività sia direttamente esposta alla concorrenza ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE].

# Emendamento

Non sono considerate concessioni ai sensi della presente direttiva le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori e gestite nello Stato membro in cui tali concessioni si svolgono, ove l'attività sia direttamente esposta alla concorrenza ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE].

Or fr

# Motivazione

Chiarimento dell'articolo. La formulazione iniziale sembra suggerire che se sussiste piena concorrenza in settori specifici la direttiva non si applica alle relative concessioni. In realtà in tal caso non si tratta più di concessioni, ma di contratti con cui un'autorità pubblica, un'impresa pubblica o un'impresa privata detentrice di diritti esclusivi o speciali opera come un qualsiasi operatore economico sul mercato.

#### **Emendamento 94**

# Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

# Emendamento

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, ossia esercita un'influenza

PE492.669v01-00 80/193 PR\908614IT.doc

decisiva riguardo sia agli obiettivi strategici sia alle principali decisioni della persona giuridica controllata; per determinare la sussistenza di un siffatto controllo è possibile tenere in conto anche elementi come il livello di rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, nonché le disposizioni corrispondenti nello statuto o nella proprietà;

Or. fr

#### Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva. I termini "controllo analogo" derivano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e confermano il criterio di controllo esercitato dal concedente sull'impresa controllata. Il concetto di controllo analogo è precisato anche con elementi ripresi dal regolamento (CE) n. 1370/2007 (trasporto pubblico di passeggeri) onde facilitarne l'identificazione.

## **Emendamento 95**

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) almeno il 90% *delle attività* di tale persona giuridica *vengono svolte* per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

# Emendamento

b) almeno il 90% *del fatturato totale medio* di tale persona giuridica *viene svolto* per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

Or. fr

# Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni: l'espressione "90% delle attività" chiarisce uno dei termini della giurisprudenza (attività sostanziali) e lascia l'altro impreciso, per cui la proposta di introdurre la dizione "90% del fatturato".

PR\908614IT.doc 81/193 PE492.669v01-00

# Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

soppresso

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Or. fr

#### *Motivazione*

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva. Il controllo analogo è inserito nell'articolo 15(1) lettera a).

# **Emendamento 97**

# Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

# Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il soggetto controllato, che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), aggiudica una concessione all'ente che lo controllo oppure a un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, purché non vi sia partecipazione privata nella persona giuridica cui viene aggiudicata la

# Emendamento

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il soggetto controllato, che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), aggiudica una concessione all'ente che lo controllo oppure a un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o dallo stesso ente aggiudicatore, purché non vi sia partecipazione privata nella persona

PE492.669v01-00 82/193 PR\908614IT.doc

concessione pubblica.

giuridica cui viene aggiudicata la concessione pubblica.

Or. fr

#### Motivazione

Aggiunta del riferimento all'ente aggiudicatore che è stato omesso nel testo (inserimento inverso).

# Emendamento 98

# Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

#### Testo della Commissione

3. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che non eserciti controllo su una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare una concessione senza applicare le disposizioni della presente direttiva a una persona giuridica che controlla congiuntamente ad altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

# Emendamento

3. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che non eserciti controllo su una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1, *lettera a*), *del presente articolo*, può nondimeno aggiudicare una concessione senza applicare le disposizioni della presente direttiva a una persona giuridica che controlla congiuntamente ad altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori *ai sensi dell'articolo 4*, *paragrafo 1, punto 1*), qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. fr

## Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni congiunti e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva.

# Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

#### Testo della Commissione

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;

# Emendamento

a) *le* amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4. paragrafo 1, punto 1), esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, ossia esercitano un'influenza decisiva riguardo sia agli obiettivi strategici sia alle principali decisioni della persona giuridica controllata; per determinare la sussistenza di un siffatto controllo è possibile tenere in conto anche elementi come il livello di rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, nonché le disposizioni corrispondenti nello statuto o nella proprietà;

Or fr

# Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni congiunti e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva. I termini "controllo analogo" derivano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e confermano il criterio di controllo esercitato dal concedente sull'impresa controllata. Il concetto di controllo analogo è precisato anche con elementi ripresi dal regolamento (CE) n. 1370/2007 (trasporto pubblico di passeggeri) onde facilitarne l'identificazione.

# **Emendamento 100**

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) almeno il 90% *delle attività* di tale persona giuridica vengono svolte per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti Emendamento

b) almeno il 90% *fatturato medio totale* di tale persona giuridica vengono svolte per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti

PE492.669v01-00 84/193 PR\908614IT.doc

aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore; aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

Or. fr

#### Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni congiunti e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva. L'espressione "90% delle attività" chiarisce uno dei termini della giurisprudenza (attività sostanziali) e lascia l'altro impreciso, per cui la proposta di introdurre la dizione "90% del fatturato".

# **Emendamento 101**

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) la persona giuridica controllata non ricava alcun guadagno, eccezion fatta per il rimborso dei costi effettivi, *dagli appalti pubblici stipulati con le* amministrazioni aggiudicatrici.

#### Emendamento

d) la persona giuridica controllata non ricava alcun guadagno, eccezion fatta per il rimborso dei costi effettivi, dalle concessioni che le sono aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1).

Or. fr

#### Motivazione

Armonizzazione terminologica al resto della direttiva e aggiunta del riferimento agli enti aggiudicatori omesso nella proposta della Commissione.

# Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4 – alinea

# Testo della Commissione

4. Un accordo concluso fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non è considerato una concessione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della presente direttiva, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

# Emendamento

4. Un accordo concluso fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non è considerato una concessione qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

Or. fr

#### Motivazione

Soppressione del riferimento inutile alla definizione di concessione, la definizione dell'articolo 2 si applica ovunque sia utilizzato il termine concessione.

# **Emendamento 103**

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al fine di svolgere congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale da comportare diritti e obblighi reciproci per le parti; Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

# Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

4 bis. La presente direttiva non si applica a un accordo concluso tra diverse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1) o a raggruppamenti composti di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1) che prevede, nel contesto dell'organizzazione interna degli Stati membri, un trasferimento di competenze tra le parti ai fini dello svolgimento di un compito di servizio pubblico.

Non vi è partecipazione privata in nessuna delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori interessati.

Or. fr

#### Motivazione

L'esclusione espressa della cooperazione orizzontale (articolo 15.4) solleva dubbi in merito allo statuto del trasferimento di competenze tra enti pubblici (intercomunali nel diritto francese) che di per sé non è oggetto di esclusione esplicita. Pertanto si propone un nuovo paragrafo onde escludere il trasferimento di competenze tra enti pubblici nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

#### **Emendamento 105**

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da *1 a 4* viene verificata al momento dell'aggiudicazione della

Emendamento

5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da *1 a 4 bis* viene verificata al momento dell'aggiudicazione della

concessione o della conclusione dell'accordo.

concessione o della conclusione dell'accordo.

Or. fr

# **Emendamento 106**

# Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

La durata della concessione è limitata al periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito.

# Emendamento

1. Le concessioni sono limitate nella oro durata. Essa è stimata dal concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.

Se gli investimenti sono a carico del concessionario, la durata della concessione tiene in conto la natura e l'importo di detti investimenti e in nessun caso può eccedere la durata normale di ammortamento.

In mancanza di investimenti a carico del concessionario, la durata della concessione tiene in conto il tempo ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi fissati dal contratto, segnatamente in materia di esecuzione del servizio in questione.

2. La durata normale di ammortamento corrisponde alla durata normalmente prevista affinché il concessionario possa coprire gli oneri di gestione e di investimento nonché assicurare una ragionevole remunerazione del capitale investito.

Or. fr

# Motivazione

L'articolo è stato modificato per evidenziare il fatto che la concessione è limitata nel tempo.

PE492.669v01-00 88/193 PR\908614IT.doc

Inoltre la definizione iniziale comprendeva solo "gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi", escludendo quindi gli investimenti iniziali e le concessioni senza investimenti materiali atti a essere ammortizzati (per cui l'introduzione di altri criteri fissati nel contratto come l'esecuzione).

#### **Emendamento 107**

# Proposta di direttiva Articolo 17

Testo della Commissione

Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato X che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono soggette agli obblighi previsti *dall'articolo 26*, *paragrafo 3 e* dall'articolo 27, paragrafo 1.

#### Emendamento

Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato X che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono soggette *soltanto* agli obblighi previsti dall'articolo 27, *paragrafi 1 e 3*.

Or. fr

# Motivazione

Si evidenzia che le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici sono soggette soltanto alle disposizioni relative alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione (trasparenza). Il testo iniziale era ambiguo in merito all'applicazione a detti servizi di altre disposizioni. Inoltre, il bando di pubblicazione previa è stato soppresso per snellire le disposizioni ritenute burocratiche e prive del necessario valore aggiunto per detti tipo di servizi.

#### **Emendamento 108**

Proposta di direttiva Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Concessioni miste

Contratti misti

Or. fr

IT

# Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi che forniture sono aggiudicati ai sensi della presente direttiva allorché l'oggetto principale dell'appalto in questione è formato da servizi e qualora si tratti di concessioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1).

#### Emendamento

1. Qualora un contratto abbia per oggetto nel contempo una concessione rientrante nella presente direttiva e acquisti o elementi che non vi rientrano, la sezione del contratto corrispondente a una concessione è aggiudicata a norma della disposizioni della presente direttiva.

Qualora le differenti sezioni di un siffatto contratto non siano separabili, l'applicazione della presente direttiva fa riferimento all'oggetto principale di detto contratto, determinato alla luce dei rispettivi valori della concessione e degli acquisti o elementi che non rientrano nella presente direttiva.

Or fr

# Motivazione

Precisazione e semplificazione dell'articolo che fa riferimento a una serie di fattispecie di contratti che possono essere ripresi in un nuovo paragrafo 1 (contratto riguardante una concessione rientrante nella presente direttiva e acquisti o elementi che non vi rientrano, tra cui in particolare gli appalti pubblici), con una metodologia nei casi in cui le differenti sezioni dei contratti non siano separabili (applicazione della regola dell'oggetto principale del contratto).

#### **Emendamento 110**

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le concessioni aventi per oggetto sia servizi ai sensi dell'articolo 17, sia altri servizi, sono aggiudicate in conformità delle disposizioni applicabili al tipo di

# Emendamento

2. Qualora un contratto di concessione di servizi rientrante nella presente direttiva abbia per oggetto sia servizi ai sensi dell'articolo 17, sia altri servizi, le

PE492.669v01-00 90/193 PR\908614IT.doc

servizio che caratterizza l'oggetto principale dell'appalto in questione.

disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano in funzione del tipo di servizio che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione, determinato in funzione dei valori rispettivi dei servizi corrispondenti.

Or. fr

# Motivazione

Chiarimento del paragrafo relativo ai contratti misti per servizi sociali/specifici e altri tipi di servizio nonché le modalità da applicare per determinare le disposizioni pertinenti.

# **Emendamento 111**

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel caso di appalti misti di cui ai paragrafi 1 e 2, l'oggetto principale viene determinato mediante un confronto tra i valori dei rispettivi servizi o forniture.

soppresso

Or. fr

#### Motivazione

Disposizioni inserite nei nuovi paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18.

# **Emendamento 112**

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora gli appalti abbiano per oggetto concessioni disciplinate dalla presente direttiva nonché contratti o altri elementi non disciplinati da essa né dalle direttive [che sostituiscono le direttive 2004/17/CE]

soppresso

PR\908614IT.doc 91/193 PE492.669v01-00

e 2004/18/CE] o dalla direttiva 2009/81/CE, la parte dell'appalto che costituisce una concessione trattata dalla presente direttiva viene aggiudicata conformemente alla presente direttiva. Se però le differenti parti dell'appalto non sono oggettivamente separabili, l'applicazione della presente direttiva viene determinata sulla base dell'oggetto principale dell'appalto stesso.

Or fr

# Motivazione

Precisazione e semplificazione dell'articolo che fa riferimento a una serie di fattispecie di contratti che possono essere ripresi in un nuovo paragrafo 1 (contratto riguardante una concessione rientrante nella presente direttiva e acquisti o elementi che non vi rientrano, tra cui in particolare gli appalti pubblici), con una metodologia nei casi in cui le differenti sezioni dei contratti non siano separabili (applicazione della regola dell'oggetto principale del contratto).

## **Emendamento 113**

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nel caso di concessioni soggette alla presente direttiva e di appalti soggetti alle direttive [direttive 2004/18/CE o 2004/17/CE] o alla direttiva 2009/81/CE, la parte dell'appalto che costituisce una concessione disciplinata dalla presente direttiva viene aggiudicata conformemente alle disposizioni della stessa.

Se le differenti parti di detti appalti non sono oggettivamente separabili, l'applicazione della presente direttiva viene determinata sulla base dell'oggetto principale dell'appalto stesso.

soppresso

Or fr

## Motivazione

Precisazione e semplificazione dell'articolo che fa riferimento a una serie di fattispecie di contratti che possono essere ripresi in un nuovo paragrafo 1 (contratto riguardante una concessione rientrante nella presente direttiva e acquisti o elementi che non vi rientrano, tra cui in particolare gli appalti pubblici), con una metodologia nei casi in cui le differenti sezioni dei contratti non siano separabili (applicazione della regola dell'oggetto principale del contratto).

# **Emendamento 114**

# Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1

# Testo della Commissione

1. *A una* concessione destinata all'esercizio di più attività *si applicano le* norme relative all'attività principale cui è destinata.

Tuttavia, la scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o l'aggiudicazione di un certo numero di concessioni separate non può essere fatta con l'obiettivo di *escluderla* dal campo di applicazione della presente direttiva.

## Emendamento

1. *Una* concessione destinata all'esercizio di più attività *è disciplinata dalle* norme relative all'attività principale cui è destinata.

Tuttavia, la scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o l'aggiudicazione di un certo numero di concessioni separate non può essere fatta con l'obiettivo di escludere la concessione dal campo di applicazione della presente direttiva.

Or. fr

# **Emendamento 115**

# Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2

# Testo della Commissione

2. Se una delle attività cui è destinata la concessione *disciplinata dalle disposizioni della* presente direttiva è elencata nell'allegato III e un'altra attività non vi è elencata, e qualora sia oggettivamente impossibile stabilire a quale attività la concessione sia destinata in via principale, la concessione stessa viene aggiudicata conformemente alle disposizioni

# Emendamento

2. Se una delle attività cui è destinata la concessione *rientrante nella* presente direttiva è elencata nell'allegato III e un'altra attività non vi è elencata, e qualora sia oggettivamente impossibile stabilire a quale attività la concessione sia destinata in via principale, la concessione stessa viene aggiudicata conformemente alle disposizioni applicabili alle concessioni

applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Or. fr

# **Emendamento 116**

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se una delle attività cui è destinato l'appalto o la concessione è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra attività non è disciplinata né dalla presente direttiva né dalle direttive [direttive 2004/18/CE o 2004/17/CE] o dalla direttiva 2009/81/CE[22], e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto o la concessione siano destinati in via principale, l'appalto o la concessione sono aggiudicati secondo la presente direttiva.

#### Emendamento

3. Se una delle attività cui è *destinata* la concessione è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra attività non *ne* è disciplinata e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività la concessione *sia destinata* in via principale, la concessione *è aggiudicata* secondo la presente direttiva.

Or. fr

# **Emendamento 117**

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle concessioni di servizi di ricerca e sviluppo con numeri di riferimento CPV da 73000000-2 a 73436000-7, a eccezione di 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore perché li usino Emendamento

soppresso

PE492.669v01-00 94/193 PR\908614IT.doc

nell'esercizio della propria attività,

b) la prestazione dei servizi è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Or. fr

#### Motivazione

Precisazione e semplificazione dell'articolo, illeggibile specialmente nella versione francese.

#### **Emendamento 118**

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi pubblici di ricerca e sviluppo con numeri di riferimento CPV da 73000000-2 a 73436000-7, a eccezione di 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0 qualora una delle suddette condizioni non sia soddisfatta.

# Emendamento

2. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi pubblici di ricerca e sviluppo con numeri di riferimento CPV da 73000000-2 a 73436000-7, a eccezione di 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0.

Or. fr

#### Motivazione

Precisazione e semplificazione dell'articolo, illeggibile specialmente nella versione francese.

# **Emendamento 119**

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

-1. La personalità giuridica degli operatori economici non costituisce ragione valida di reiezione nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un

# contratto di concessione.

Or. fr

# Motivazione

Semplificazione del paragrafo che afferma soltanto che la personalità giuridica degli operatori economici (persone fisiche, persone giuridiche) non può essere un motivo di reiezione nel contesto di una procedura di aggiudicazione di una concessione.

# **Emendamento 120**

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire il servizio di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicata la concessione, essi dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.

soppresso

Or. fr

# Motivazione

Inserimento del testo nel paragrafo precedente (articolo 22(-1)) per ragioni di nesso logico tra le due disposizioni.

#### **Emendamento 121**

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tuttavia, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare *nell'offerta o* 

Tuttavia, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare nella domanda di

PE492.669v01-00 96/193 PR\908614IT.doc

nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali appropriate delle persone incaricate di eseguire la concessione di cui trattasi. partecipazione *o nell'offerta* il nome e le qualifiche professionali appropriate delle persone incaricate di eseguire la concessione di cui trattasi.

Or. fr

#### **Emendamento 122**

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

**3.** I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati *a presentare offerte o* a candidarsi.

# Emendamento

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a candidarsi o a presentare offerte. La loro partecipazione alla procedura di aggiudicazione di una concessione non può essere soggetta a condizioni supplementari non imposte a candidati individuali.

Or. fr

# **Emendamento 123**

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

3 bis. I concedenti possono stabilire, per l'esecuzione della concessione da parte di un raggruppamento di operatori economici, condizioni specifiche, purché queste siano giustificate da ragioni oggettive e proporzionate.

Or. fr

# Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non stabiliscono, per la partecipazione di tali raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione delle concessioni, condizioni specifiche che non siano imposte ai candidati singoli. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono stabilire, per l'esecuzione della concessione da parte di un raggruppamento, condizioni specifiche, purché queste siano giustificate da ragioni oggettive e proporzionate. Al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

soppresso

Or. fr

# Motivazione

Inserimento della prima parte del paragrafo nel paragrafo precedente (articolo 22(2) nuovo) per ragioni di nesso logico tra le due disposizioni (autorizzazione di raggruppamenti ai fini della presentazione di candidature o di offerte e impossibilità di imporre a detti raggruppamenti condizioni particolari non imposte a candidati o offerenti individuali).

# Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1

# Testo della Commissione

1. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva o della legislazione nazionale in materia di accesso all'informazione, e in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente agli articoli 27 e 35 della presente direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

#### Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva o della legislazione nazionale in materia di accesso all'informazione, e in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità *sui contratti di concessione* aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente agli articoli 27 e 35 della presente direttiva, *il concedente* non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici, in particolare *i* segreti tecnici o commerciali.

Ogni inosservanza di tale obbligo può impegnare la responsabilità del concedente.

Or. fr

#### Motivazione

Rafforzamento delle disposizioni relative alla riservatezza delle informazioni trasmesse dai candidati o offerenti al concedente nel corso della procedura di aggiudicazione. Detti obblighi incombono sulle amministrazioni aggiudicatrici e sugli enti aggiudicatori. La responsabilità del concedente scatta in caso di divulgazione di informazioni sensibili come i segreti tecnici e commerciali.

# **Emendamento 126**

Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono imporre agli

## Emendamento

2. *Il concedente può* imporre agli operatori economici requisiti volti a proteggere la

operatori economici requisiti volti a proteggere la natura riservata delle informazioni che *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori rendono* disponibili nel corso dell'intera procedura di aggiudicazione delle concessioni

natura riservata delle informazioni che *rende* disponibili nel corso dell'intera procedura di aggiudicazione delle concessioni.

Or. fr

#### **Emendamento 127**

# Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

# Testo della Commissione

1. Fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 30 della presente direttiva, *amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono* scegliere tra i seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

# Emendamento

1. Fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 30 della presente direttiva, *il concedente può* scegliere tra i seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

Or. fr

#### **Emendamento 128**

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) mezzi elettronici *in conformità dei* paragrafi 3, 4 e 5;

Emendamento

a) mezzi elettronici;

Or. fr

#### Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

# **Emendamento 129**

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) telefono *nei casi e alle condizioni di cui* al paragrafo 6, oppure

c) telefono, fatto salvo l'invio di una conferma scritta;

Or fr

#### *Motivazione*

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione della documentazione di concessione per via elettronica.

#### **Emendamento 130**

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la consegna brevi manu comprovata da un avviso di ricevimento;

Or. fr

## Motivazione

Si prevede un altro mezzo di comunicazione possibile (consegna brevi manu con avviso di ricevimento).

# **Emendamento 131**

# Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2

# Testo della Commissione

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori agiscono in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Le amministrazioni aggiudicatrici prendono visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

#### Emendamento

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile *e non discriminatorio*, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli eventuali mezzi elettronici devono essere compatibili con le tecnologie dell'informazione e di comunicazione generalmente utilizzate.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, il concedente agisce in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. Il concedente prende visione del contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

Or. fr

# Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

# Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso, e non devono limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica da considerarsi conformi al primo comma

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 per modificare le modalità e le caratteristiche tecniche elencate all'allegato XII, in seguito a sviluppi tecnici o motivi di ordine amministrativo.

del presente paragrafo sono elencate

all'allegato XII.

Per garantire la compatibilità dei formati tecnici nonché degli standard di processo e messaggistica, soprattutto in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 per rendere obbligatorio l'uso di specifici standard tecnici, almeno per quanto riguarda l'uso della presentazione elettronica di domande di partecipazione e di offerte, i cataloghi elettronici e i mezzi di autenticazione elettronica.

soppresso

Or. fr

## Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

# **Emendamento 133**

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

**Emendamento** 

4. Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono, ove necessario, imporre l'uso di strumenti non comunemente disponibili, a condizione di offrire mezzi di accesso alternativi.

Si considera che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori garantiscano adeguati mezzi di accesso alternativi nei casi seguenti:

- (a) essi offrono accesso libero, diretto e completo per via elettronica a tali strumenti a partire dalla data di pubblicazione del bando in conformità dell'allegato IX o dalla data d'invio dell'invito a manifestare interesse; il testo del bando o dell'invito a manifestare interesse indica il sito internet sul quale tali strumenti sono accessibili;
- (b) garantiscono che gli offerenti stabiliti in Stati membri diversi da quello dell'amministrazione aggiudicatrice possano accedere alla procedura di aggiudicazione della concessione utilizzando token temporanei resi disponibili online senza costi supplementari;
- (c) assicurano un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

soppresso

#### Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

#### **Emendamento 134**

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

- 5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
- a) le informazioni concernenti le specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e i servizi di apposizione del giorno e dell'ora, sono messe a disposizione degli interessati;
- b) i dispositivi, i metodi di autenticazione e le firme elettroniche soddisfano i requisiti dell'allegato XII;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori precisano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi elettronici di comunicazione nelle varie fasi della procedura adottata per l'aggiudicazione delle concessioni. Tale livello è proporzionale ai rischi;
- d) ove siano richieste firme elettroniche avanzate ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori

soppresso

accettano firme basate su un certificato elettronico qualificato nel quadro dell'elenco di fiducia previsto dalla decisione della Commissione europea 2009/767/CE, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- i) amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori devono definire il formato richiesto per la firma avanzata sulla base dei formati previsti dalla decisione della Commissione 2011/130/UE e varare le misure necessarie per trattare tecnicamente tali formati;
- ii) se un'offerta viene firmata valendosi di un certificato qualificato compreso nell'elenco di fiducia, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori non devono introdurre requisiti supplementari che possano ostacolare il ricorso a tali firme da parte degli offerenti.

Or. fr

#### *Motivazione*

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

**Emendamento 135** 

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le seguenti norme si applicano alla trasmissione delle domande di partecipazione:

(a) le domande di partecipazione alla

soppresso

PE492.669v01-00 106/193 PR\908614IT.doc

procedura di aggiudicazione della concessione possono essere presentate per iscritto o per telefono; nel secondo caso, è necessario inviare una conferma scritta prima della scadenza dei termini fissati per la ricezione;

(b) amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono esigere, se necessario o per motivi di prova giuridica, che le domande di partecipazione presentate via fax siano confermate per posta o per via elettronica.

Ai fini della lettera b), nel bando di concessione o nell'invito a manifestare interesse l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore chiedono esplicitamente che le domande di partecipazione inviate via fax vengano confermate per posta o per via elettronica, precisando i termini per l'invio di tale conferma.

Or. fr

#### *Motivazione*

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

# **Emendamento 136**

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono che, entro cinque anni dalla data indicata nell'articolo 49, paragrafo 1, tutte le procedure per l'aggiudicazione di concessioni ai sensi della presente

soppresso

PR\908614IT.doc 107/193 PE492.669v01-00

direttiva vengano effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, in particolare per quel che riguarda la presentazione elettronica di domande e di offerte, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Detto obbligo non si applica quando l'utilizzo di mezzi elettronici richiederebbe strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili in tutti gli Stati membri ai sensi del paragrafo 3. Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che utilizzano altri mezzi di comunicazione per la presentazione delle offerte hanno la responsabilità di dimostrare nei documenti di gara che l'uso di mezzi elettronici, per la particolare natura delle informazioni da scambiare con gli operatori economici, richiederebbe strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili in tutti gli Stati membri.

Si considera che amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori abbiano motivazioni legittime per non richiedere l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nel processo di presentazione delle domande e delle offerte nei casi seguenti:

- (a) la descrizione delle specifiche tecniche, a causa della natura specialistica dell'aggiudicazione della concessione, non si può effettuare con i formati di file generalmente supportati dalle applicazioni più comuni;
- (b) le applicazioni che supportano i formati di file adatti alla descrizione delle specifiche tecniche sono protette da un sistema di licenze proprietarie e l'amministrazione aggiudicatrice non può metterle a disposizione per scaricarle o utilizzarle a distanza;
- (c) le applicazioni che supportano i formati di file adatti alla descrizione delle specifiche tecniche utilizzano formati di file non gestibili da altre applicazioni

#### Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

## **Emendamento 137**

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono usare i dati trattati elettronicamente per le procedure di appalti pubblici allo scopo di prevenire, individuare e correggere gli errori che si verifichino in ciascuna fase, sviluppando gli opportuni strumenti.

soppresso

Or. fr

## Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

#### **Emendamento 138**

Proposta di direttiva Titolo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

NORME SULL'AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI

NORME SULL'AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI: *PRINCIPI GENERALI*, *TRASPARENZA E GARANZIE PROCEDURALI* 

Or. fr

## Motivazione

Riorganizzazione del titolo II relativo alle norme sull'aggiudicazione di concessioni a fini di semplificazione e leggibilità del testo. Aggiunta di un capo relativo ai principi generali, seguito da un capo sulla trasparenza e un capo sulle garanzie procedurali.

**Emendamento 139** 

Proposta di direttiva Titolo II – Capo -I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo -I

Principi generali

Articolo -26

Libertà di organizzare la procedura per il concedente

Il concedente è libero di organizzare la procedura intesa a selezionare un concessionario, fatto salvo il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, laddove le uniche due fasi obbligatorie sono la pubblicazione di un bando di concessione all'inizio della procedura, salvo nei casi di cui all'articolo 17 e all'articolo 26, paragrafo 5, e la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione al termine della procedura.

Nel corso della procedura di aggiudicazione da parte del concedente possono essere previste fasi intermedie quali l'invio di un invito a presentare un'offerta ai candidati che eventualmente abbiano risposto al bando di concessione.

Articolo - 26 bis

# Principi generali

- 1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri esposti dal concedente ai sensi dell'articolo 38 bis, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di concessione o nell'invito a presentare un'offerta nonché nella documentazione di concessione;
- b) l'offerta è stata presentata da un offerente che
- i) non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione in conformità dell'articolo 36, paragrafi da 5 a 7, e fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 8;
- ii) soddisfa i criteri di selezione stabiliti dal concedente in conformità dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3.
- 2. Nel corso della procedura di aggiudicazione di una concessione il concedente tratta gli operatori economici su un piano di parità e agisce con trasparenza e proporzionalità. In particolare, non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati candidati o offerenti rispetto ad altri. La procedura di aggiudicazione della concessione non può essere concepita con l'obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva o di restringere artificiosamente la concorrenza.

Or. fr

#### Motivazione

Chiarimento della procedura di aggiudicazione onde consentire una migliore comprensione degli articoli dei capi successivi. Viene evidenziato il diritto del concedente di optare per l'aggiunta di fasi intermedie o di invertire la successione delle fasi, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva e fatta salva la pubblicazione obbligatoria all'inizio della procedura di un bando di concessione e al suo termine di un avviso di aggiudicazione. Nuovo articolo -26 bis = riprende l'articolo 34 iniziale e aggiunge un paragrafo che riprende l'articolo 7 originario.

#### **Emendamento 140**

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.

## Emendamento

1. Il concedente che intende aggiudicare una concessione rende nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 28. Il bando di concessione contiene le informazioni di cui all'allegato IV e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dal concedente.

Or. fr

#### Motivazione

Fusione dei paragrafi 1, 2 e 4 a fini di semplificazione e leggibilità della direttiva. I riferimenti alle modalità di pubblicazione sono spostati all'articolo 28 a fini di semplificazione e snellimento del testo e per evitare inutili ripetizioni.

## **Emendamento 141**

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il bando di concessione contiene le informazioni indicate in parte dell'allegato IV e, ove opportuno, ogni

soppresso

PE492.669v01-00 112/193 PR\908614IT.doc

altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli uniformi.

Or. fr

#### Motivazione

Fusione dei paragrafi 1, 2 e 4 a fini di semplificazione e leggibilità della direttiva. I riferimenti alle modalità di pubblicazione sono spostati all'articolo 28 a fini di semplificazione e snellimento del testo e per evitare inutili ripetizioni.

## **Emendamento 142**

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione quanto prima dopo l'inizio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIII.

soppresso

Or. fr

# Motivazione

L'avviso di preinformazione è stato soppresso per snellire le disposizioni ritenute burocratiche e prive del necessario valore aggiunto per detti tipo di servizi.

IT

#### **Emendamento 143**

# Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

**Emendamento** 

4. La Commissione stabilisce i modelli uniformi. I relativi atti di esecuzione vengono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 48.

soppresso

Or. fr

#### Motivazione

Fusione dei paragrafi 1, 2 e 4 a fini di semplificazione e leggibilità della direttiva. I riferimenti alle modalità di pubblicazione sono spostati all'articolo 28 a fini di semplificazione e snellimento del testo e per evitare inutili ripetizioni.

#### **Emendamento 144**

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In deroga al paragrafo 1, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori non è richiesto di pubblicare un bando di concessione in uno qualsiasi dei seguenti casi:

## Emendamento

5. In deroga al paragrafo 1, *al concedente* non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici, la protezione dei brevetti, dei diritti d'autore o di altri diritti di proprietà intellettuale o la tutela di altri diritti esclusivi, e qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata presentata alcuna domanda di

PE492.669v01-00 114/193 PR\908614IT.doc

partecipazione in risposta a una procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza designato in conformità dell'articolo 84 della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE] a richiesta di questi ultimi;

- b) quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici, la protezione dei brevetti, dei diritti d'autore o di altri diritti di proprietà intellettuale o la tutela di altri diritti esclusivi, e qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione;
- c) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico a cui le medesime amministrazioni aggiudicatrici o i medesimi enti aggiudicatori avevano aggiudicato la concessione iniziale soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base in base al quale era stata aggiudicata la concessione iniziale. Il progetto di base indica l'entità degli eventuali lavori o servizi aggiuntivi e le condizioni alle quali saranno aggiudicati.

Non appena il primo progetto è sottoposto a indizione di gara, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto del costo totale stimato dei lavori o servizi successivi, al momento di applicare le disposizioni dell'articolo 5.

Or. fr

#### Motivazione

Distinzione tra due tipologie, descritte non esplicitamente nel paragrafo, con conseguente omissione di pubblicazione del bando di concessione: quando non è stato ancora pubblicato alcun bando di concessione (articolo 26.5b iniziale) e quando è già stato pubblicato un bando di concessione, ma non è richiesto un nuovo bando (articolo 26.5. a e c iniziale).

## **Emendamento 145**

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

5 bis. In deroga al paragrafo 1, al concedente non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a) qualora non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione, alcuna offerta o alcuna offerta appropriata in risposta a una procedura di concessione iniziale, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione o all'autorità nazionale competente a loro richiesta;

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati al concessionario iniziale a cui il medesimo concedente aveva aggiudicato la concessione iniziale soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base in base al quale era stata aggiudicata la concessione iniziale. Il progetto di base indica l'entità degli eventuali lavori o servizi aggiuntivi e le condizioni alle quali saranno aggiudicati.

Non appena il primo progetto è sottoposto a indizione di gara, il concedente tiene conto del costo totale stimato dei lavori o servizi successivi, al momento di applicare le disposizioni dell'articolo 6.

#### *Motivazione*

Distinzione tra due tipologie, descritte non esplicitamente nel paragrafo, con conseguente omissione di pubblicazione del bando di concessione: quando non è stato ancora pubblicato alcun bando di concessione (articolo 26.5b iniziale) e quando è già stato pubblicato un bando di concessione, ma non è richiesto un nuovo bando (articolo 26.5. a e c iniziale). Le lettere a) e b) del nuovo paragrafo 5 provengono dal paragrafo 5, lettere a) e c) della proposta della Commissione.

#### **Emendamento 146**

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ai fini del *paragrafo 5, lettera a)*, un'offerta non è ritenuta appropriata se:

- è irregolare *o inaccettabile, e*
- non presenta alcuna pertinenza con la concessione, ed è quindi inadeguata a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore specificate nei documenti di gara.

Le offerte vengono ritenute irregolari se non rispettano i documenti di gara o se i prezzi offerti sono al riparo dalle normali forze della concorrenza.

Le offerte sono ritenute inaccettabili nei seguenti casi:

- a) sono state ricevute in ritardo;
- b) sono state presentate da offerenti che non possiedono le qualifiche prescritte;
- c) il *prezzo* proposto supera il bilancio

## Emendamento

- 6. Ai fini del *paragrafo 2*, un'offerta non è ritenuta appropriata se:
- a) non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi inadeguata a rispondere alle esigenze del concedente specificate nei documenti di gara;
- b) è irregolare, ossia non rispetta i documenti di gara;

- c) è inaccettabile se
- i) è stata ricevuta in ritardo;
- *ii)* è stata presentata da offerenti che non possiedono le qualifiche prescritte;
- iii) il valore proposto supera in modo

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, fissato prima di avviare la procedura di aggiudicazione della concessione e documentato per iscritto;

d) sono ritenute eccessivamente basse.

esagerato il bilancio del concedente, fissato prima di avviare la procedura di aggiudicazione della concessione e documentato per iscritto; o

*iv) il valore è ritenuto* eccessivamente *basso*.

Or. fr

#### Motivazione

Distinzione tra tre casi possibili di offerta appropriata: offerta senza nesso con la concessione, offerta irregolare o offerta inaccettabile. Non sempre l'offerta appropriata è priva di nesso con l'oggetto della concessione (per esempio può avere rapporti con l'oggetto della concessione ma è pervenuta oltre i termini; in tal caso è inaccettabile). Il comma 2 iniziale è soppresso in quanto già coperto dalle lettere c) e d) che definiscono l'offerta inaccettabile (superiore al bilancio o eccessivamente bassa).

## **Emendamento 147**

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro 48 giorni dall'aggiudicazione di una concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano un avviso contenente i risultati della procedura di aggiudicazione.

# Emendamento

1. Entro 48 giorni dall'aggiudicazione di una concessione, *il concedente invia, secondo le modalità previste all'articolo 28*, un avviso contenente i risultati della procedura di aggiudicazione.

Or. fr

**Emendamento 148** 

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'obbligo previsto dal paragrafo 1 si applica anche alle concessioni di servizi il

Emendamento

soppresso

PE492.669v01-00 118/193 PR\908614IT.doc

cui valore stimato, calcolato in base alle modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 5, sia pari o superiore a 2 500 000 EUR con la sola eccezione dei servizi sociali e degli altri servizi specifici di cui all'articolo 17.

Or. fr

## Motivazione

Le soglie intermedie e le disposizioni corrispondenti sono soppresse a fini di semplificazione e snellimento della direttiva.

## **Emendamento 149**

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Detti avvisi contengono* le informazioni di cui all'allegato V o, in relazione alle concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici, le informazioni di cui all'allegato VI, e vengono pubblicati ai sensi dell'articolo 28.

## Emendamento

3. L'avviso di aggiudicazione della concessione contiene le informazioni di cui all'allegato V o, in relazione alle concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici, le informazioni di cui all'allegato VI, e vengono pubblicati ai sensi dell'articolo 28

Or. fr

#### **Emendamento 150**

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 26 e 27 e all'articolo 43, paragrafo 6, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati dal IV al VI e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.

# Emendamento

1. I bandi *di concessione* e gli avvisi *di aggiudicazione nonché l'avviso* di cui agli articoli 26 e 27 e all'articolo *42*, paragrafo 6, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati dal IV al VI e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le

IT

# **Emendamento 151**

# Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 2

## Testo della Commissione

2. I bandi e gli avvisi sono redatti, trasmessi per via elettronica alla Commissione e pubblicati in conformità dell'allegato IX. I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico dell'Unione.

# Emendamento

2. I bandi e gli avvisi di cui al paragrafo 1 sono redatti, trasmessi per via elettronica alla Commissione e pubblicati in conformità dell'allegato IX. La Commissione rilascia al concedente una conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico dell'Unione.

Or. fr

#### Motivazione

Fusione e semplificazione degli articoli 28 e 29. Inserimento nel paragrafo dell'articolo 8, paragrafo 1.

# **Emendamento 152**

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3

## Testo della Commissione

3. I bandi di cui all'articolo 26 sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione a scelta dall'amministrazione aggiudicatrice o

## Emendamento

3. I bandi di *concessione* sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione a scelta *del concedente*. Il testo pubblicato in tale lingua è l'unico

PE492.669v01-00 120/193 PR\908614IT.doc

dall'ente aggiudicatore. Il testo pubblicato in tale lingua è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Or. fr

#### **Emendamento 153**

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

3 bis. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione non sono trasmessi per pubblicazione a livello nazionale prima della data del loro invio alla Commissione. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione ma menzionano la data della trasmissione del bando o dell'avviso alla Commissione.

Or. fr

## Motivazione

Il nuovo paragrafo 3 bis è tratto dall'articolo 29 della proposta della Commissione. Fusione degli articoli 28 e 29 a fini di semplificazione della direttiva.

## **Emendamento 154**

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono essere in grado

soppresso

PR\908614IT.doc 121/193 PE492.669v01-00

di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell'avviso o bando e della pubblicazione delle informazioni trasmesse, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

Or. fr

#### Motivazione

Inserimento del paragrafo 4 nell'articolo 28.2 a fini di semplificazione della direttiva.

## **Emendamento 155**

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono pubblicare bandi e avvisi relativi a concessioni non soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva a condizione che tali bandi e avvisi vengano trasmessi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le procedure di trasmissione indicati nell'allegato IX.

soppresso

Or. fr

#### Motivazione

Soppressione del paragrafo a fini di semplificazione e snellimento della direttiva.

#### **Emendamento 156**

# Proposta di direttiva Articolo 29

Testo della Commissione

## Emendamento

## Articolo 29

#### soppresso

# Pubblicazione a livello nazionale

- 1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 26 e 27 nonché le informazioni ivi contenute non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione ai sensi dell'articolo 28.
- 2. I bandi e gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione ma menzionano la data della trasmissione del bando o dell'avviso alla Commissione.

Or. fr

#### Motivazione

L'articolo 29 è stato inserito nell'articolo 28 (cfr. nuovo paragrafo 3 bis). Fusione e semplificazione degli articoli 28 e 29. I bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione non sono pubblicati a livello nazionale prima della data del loro invio alla Commissione (e non prima della data della loro pubblicazione da parte della Commissione) dato che la pubblicazione a livello nazionale è sovente più rapida di quella a livello europeo.

## **Emendamento 157**

Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 1

# Testo della Commissione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono gratuitamente, per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 28, o dalla data dell'invio dell'invito a presentare offerte, l'accesso

# Emendamento

1. *Il concedente offre* gratuitamente, per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando *di concessione* o dalla data dell'invio dell'invito a presentare offerte, l'accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara. Il testo del bando *di* 

libero, diretto e completo ai documenti di gara. Il testo del bando o dell'invito precisa il sito internet sul quale tale documentazione è accessibile. *concessione* o dell'invito precisa il sito internet sul quale tale documentazione è accessibile.

Or. fr

#### Motivazione

La divulgazione per via elettronica dei documenti di concessione deve avvenire fin dalla pubblicazione del bando di concessione (errore nel riferimento all'articolo 28 nel testo iniziale) o di invio dell'invito a presentare un'offerta.

## **Emendamento 158**

Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, *le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o i servizi competenti comunicano* le informazioni aggiuntive sui documenti di gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

## Emendamento

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, *il concedente comunica* le informazioni aggiuntive sui documenti di gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Or. fr

#### Motivazione

Il riferimento ai "servizi competenti" è vago e ambiguo. Spetta al concedente provvedere alla comunicazione dell'informazione ai candidati o agli offerenti.

#### **Emendamento 159**

# Proposta di direttiva Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30 bis

Lotta contro la corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e offerenti.

Per quanto riguarda i conflitti di interessi, le misure adottate si limitano allo stretto necessario per prevenire o eliminare gli eventuali conflitti individuati o eliminare il conflitto di interessi riscontrato. In particolare, esse consentono di escludere un offerente o un candidato dalla procedura soltanto qualora non si possa ovviare al conflitto di interessi con altri mezzi.

Or. fr

## Motivazione

Nuovo articolo relativo alla lotta contro la corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interesse. Viene ripreso l'articolo 36.4 con maggiore visibilità.

## **Emendamento 160**

Proposta di direttiva Capo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Capo II

Capo II

Svolgimento della procedura

Garanzie procedurali

#### Motivazione

Si riprende l'intero capo II, sezione II originaria in materia di scelta dei partecipanti e di aggiudicazione delle concessioni, con modifiche La sezione I del presente capo è soppressa.

## **Emendamento 161**

Proposta di direttiva Sezione I – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione I soppresso

Concessioni congiunte, termini e specifiche tecniche

Or. fr

PR\908614IT.doc

## **Emendamento 162**

Proposta di direttiva Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

Articolo 31

Concessioni congiunte tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di Stati membri diversi

- 1. Fatto salvo l'articolo 15, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono aggiudicare congiuntamente concessioni pubbliche mediante uno dei mezzi descritti nel presente articolo.
- 2. Varie amministrazioni aggiudicatrici o vari enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono aggiudicare concessioni congiuntamente. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti concludono un

PE492.669v01-00

agginatemon partecipana concinaono un

126/193

#### accordo che determini:

- a) quali disposizioni nazionali si applicano alla procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) l'organizzazione interna della procedura di aggiudicazione della concessione, tra cui la gestione della procedura, la ripartizione delle responsabilità, la distribuzione di lavori, forniture o servizi da aggiudicare e la conclusione della concessione.
- Al momento di determinare la legislazione nazionale applicabile in conformità alla lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sia ubicata una delle amministrazioni partecipanti.
- 3. Qualora varie amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di Stati membri diversi abbiano costituito un soggetto giuridico congiunto, compresi i gruppi europei di cooperazione territoriale ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, con decisione dell'organo competente del soggetto giuridico congiunto, si accordano in merito alle norme nazionali applicabili in materia di aggiudicazione delle concessioni di uno dei seguenti Stati membri:
- a) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la propria sede legale;
- b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico svolge la propria attività.

Tale accordo può applicarsi sia a tempo indeterminato, se ciò è stabilito nell'atto costitutivo del soggetto giuridico congiunto, o può limitarsi a un periodo di tempo, ad alcuni tipi di concessioni oppure a una o più aggiudicazioni di

# singole concessioni.

- 4. In mancanza di un accordo che definisca le norme applicabili in materia di concessioni, la legislazione nazionale che disciplini l'aggiudicazione delle concessioni è determinata secondo le seguenti modalità:
- a) se la procedura viene svolta o gestita da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore partecipanti per conto degli altri, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro di tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
- b) se la procedura non viene svolta o gestita da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore partecipanti per conto degli altri, e
- i) riguarda una concessione di lavori pubblici o di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la maggior parte dei lavori;
- ii) riguarda una concessione di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è fornita la maggior parte dei servizi;
- c) qualora non sia possibile determinare la legge nazionale applicabile in conformità alle lettere a) o b), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice che sostiene la maggior parte dei costi.
- 5. In mancanza di un accordo che definisca la legge applicabile in materia di aggiudicazione di concessioni ai sensi del paragrafo 3, la legislazione nazionale che disciplina le procedure di aggiudicazione delle concessioni da parte di soggetti giuridici congiunti istituiti da varie amministrazioni aggiudicatrici o da vari

enti aggiudicatori di Stati membri diversi è determinata secondo le seguenti modalità:

- a) se la procedura viene svolta o gestita dall'organo competente del soggetto giuridico congiunto, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sede legale;
- b) se la procedura viene svolta o gestita da un membro del soggetto giuridico per conto del soggetto giuridico, si applicano le norme di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);
- c) qualora non sia possibile determinare la legge nazionale applicabile in conformità del paragrafo 4, lettere a) o b). le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sede legale.
- 6. Una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori possono aggiudicare singole concessioni nell'ambito di un accordo quadro concluso da un'amministrazione aggiudicatrice ubicata in un altro Stato membro o congiuntamente a essa, a condizione che l'accordo quadro contenga specifiche disposizioni che consentano alla rispettiva o alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici o ancora all'ente aggiudicatore o agli enti aggiudicatori di aggiudicare le singole concessioni.
- 7. Le decisioni in materia di aggiudicazione di concessioni transfrontaliere sono soggette ai normali meccanismi di ricorso messi a disposizione dalla legislazione nazionale applicabile.
- 8. Per consentire un efficace funzionamento dei meccanismi di ricorso, gli Stati membri consentono che le

decisioni degli organi di ricorso ubicati in altri Stati membri, ai sensi della direttiva 89/665/CEE del Consiglio e della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, siano pienamente eseguite nell'ambito del loro ordinamento giuridico nazionale, se tali decisioni coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori stabiliti sul loro territorio e partecipanti alla pertinente procedura di aggiudicazione di concessioni transfrontaliere.

Or. fr

## Motivazione

Articolo soppresso a fini di semplificazione e maggiore leggibilità della direttiva.

## **Emendamento 163**

Proposta di direttiva Articolo 32

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche richieste per i lavori, i servizi o le forniture.

Tali caratteristiche possono anche fare riferimento allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o a qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 14).

Le specifiche tecniche indicano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Per tutte le aggiudicazioni di concessioni il cui oggetto è destinato all'uso da parte soppresso

di persone fisiche, che si tratti del pubblico o del personale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, le specifiche tecniche devono essere redatte, salvo casi giustificati, in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Se si adottano norme obbligatorie in materia di accessibilità con atto legislativo dell'Unione, le specifiche tecniche, per quanto riguarda i criteri di accessibilità vengono definiti in relazione a quest'ultimo.

- 2. Le specifiche tecniche garantiscono agli operatori economici parità di accesso alla procedura di aggiudicazione delle concessioni e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura alla concorrenza dell'aggiudicazione delle concessioni.
- 3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
- a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;
- b) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle

- specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";
- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche tecniche citate alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
- d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
- 4. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".
- 5. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 33, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in

maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

6. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

Nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 33, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperano alle prestazioni o ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Or. fr

#### Motivazione

Soppressione dell'articolo che applica la logica degli appalti pubblici alle concessioni. Dal trasferimento del rischio economico dal concedente al concessionario deriva che quest'ultimo deve conservare un certo margine di manovra per attuare gli obiettivi e i criteri definiti dal concedente. Pertanto il concedente prevede requisiti tecnici e/o funzionali se intende inquadrare meglio a livello tecnico la concessione (cfr. la motivazione dell'articolo 38 ter).

## **Emendamento 164**

Proposta di direttiva Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33

soppresso

# Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono esigere che gli operatori economici presentino come mezzo di prova della conformità alle specifiche tecniche una relazione di prova redatta da un organismo riconosciuto o un certificato rilasciato da tale organismo.

Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi riconosciuti per attestare la conformità a particolari specifiche tecniche accettano anche certificati rilasciati da altri organismi riconosciuti equivalenti.

- 2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori accettano anche altri mezzi di prova appropriati quali una documentazione tecnica del fabbricante qualora l'operatore economico interessato non abbia accesso ai certificati né alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, né abbia alcuna possibilità di ottenerli entro i termini previsti.
- 3. Per organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova e di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 4. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, qualsiasi informazione concernente le prove e i documenti esibiti per provare la conformità ai requisiti tecnici di cui all'articolo 32 e al presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento forniscono tali informazioni conformemente alle disposizioni in materia di governance di cui all'articolo 88 della direttiva (direttiva che sostituisce la direttiva 2004/18/CE).

#### Motivazione

Soppressione dell'articolo che applica la logica degli appalti pubblici alle concessioni. Dal trasferimento del rischio economico dal concedente al concessionario deriva che quest'ultimo deve conservare un certo margine di manovra per attuare gli obiettivi e i criteri definiti dal concedente. Pertanto il concedente prevede requisiti funzionali se intende inquadrare meglio a livello tecnico la concessione (cfr. la motivazione dell'articolo 38 bis, criteri di aggiudicazione).

#### **Emendamento 165**

Proposta di direttiva Sezione II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione II soppresso

Scelta dei partecipanti e aggiudicazione delle concessioni

Or. fr

# Motivazione

Semplificazione della struttura della direttiva.

#### **Emendamento 166**

Proposta di direttiva Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34

soppresso

Principi generali

Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri esposti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 39, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: a) l'offerta soddisfa i requisiti, le condizioni e i criteri indicati nel bando di concessione o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara; b) l'offerta è stata presentata da un offerente che i) non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione in conformità dell'articolo 36, paragrafi da 4 a 8, e ii) soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in conformità dell'articolo 36, paragrafi da 1 a 3.

Or. fr

## Motivazione

soppresso

Testo ripreso nel nuovo articolo -26 bis.

## **Emendamento 167**

Proposta di direttiva Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

# Articolo 35

# Garanzie procedurali

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara la descrizione della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi da soddisfare. Sulla base di tali informazioni, deve essere possibile individuare la natura e l'entità della concessione, affinché gli operatori economici possano decidere se chiedere di partecipare alla procedura di aggiudicazione della concessione. La descrizione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono cambiare durante i negoziati.

PE492.669v01-00 136/193 PR\908614IT.doc

- 2. Nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori garantiscono parità di trattamento a tutti gli offerenti. In particolare, non forniscono informazioni in maniera discriminatoria, il che potrebbe favorire taluni offerenti a scapito di altri.
- 3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che limiti il numero di candidati ad un livello adeguato deve farlo in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi resi noti a tutti gli operatori economici interessati.
- 4. Le norme per l'organizzazione della procedura di aggiudicazione della concessione, comprese le norme relative alla comunicazione, alle fasi della procedura e alla tempistica, sono stabilite in anticipo e comunicate a tutti i partecipanti.
- 5. Qualora l'aggiudicazione della concessione comporti lo svolgimento di negoziazioni, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori rispettano le seguenti norme:
- a) se le negoziazioni si svolgono dopo la presentazione delle offerte, negoziano con gli offerenti le offerte che questi hanno presentato per adattarle ai criteri e ai requisiti indicati in conformità del paragrafo 1;
- b) non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è considerato in riferimento alla prevista comunicazione di soluzioni specifiche o di altre informazioni riservate;
- c) possono svolgere le negoziazioni in fasi successive per ridurre il numero delle

- offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare se si è avvalsa di tale facoltà;
- d) valutano le offerte secondo quanto negoziato sulla base dei criteri di aggiudicazione inizialmente indicati;
- e) tengono una registrazione scritta delle delibere formali nonché di ogni altro fatto o evento rilevante ai fini della procedura di aggiudicazione della concessione. In particolare, viene assicurata con ogni mezzo adeguato la tracciabilità delle negoziazioni.
- 6. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori informano quanto prima i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di una concessione, ivi compresi i motivi per i quali hanno deciso di non aggiudicare un appalto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura.
- 7. Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:
- a) a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua domande di partecipazione;
- b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 32, paragrafi 5 e 6, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
- c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta

selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o le parti dell'accordo quadro;

- d) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
- 8. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni di cui al paragrafo 6 relative all'appalto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Or. fr

#### Motivazione

Soppressione a fini di semplificazione. Si riprende in parte negli articoli 36, 38 ter, 38 quater.

#### **Emendamento 168**

Proposta di direttiva Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36
Selezione *e valutazione qualitativa* dei candidati

Articolo 36 Selezione dei candidati *e degli offerenti e* cause di esclusione

Or. fr

## Motivazione

Sono riprese talune disposizioni degli articoli 3 e 36, organizzate nel modo seguente: 1) verifica delle condizioni di partecipazione dei candidati o degli offerenti (capacità professionali, tecniche e finanziarie); 2) possibilità di limitare il numero dei candidati (in caso di invito a presentare offerte inviato ai candidati selezionati); 3) cause di esclusione

PR\908614IT.doc 139/193 PE492.669v01-00

dalla partecipazione alla procedura e possibilità per il candidato o offerente in questione di comprovare la propria affidabilità al concedente.

#### **Emendamento 169**

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo -1

Testo della Commissione

## Emendamento

-1. Nel bando di concessione il concedente prevede, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara, una descrizione della concessione, delle condizioni di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione.

Or. fr

## Motivazione

Sono riprese alcune disposizioni degli articoli 35 e 36. Il nuovo paragrafo -1 bis è tratto dall'articolo 35(1) della proposta della Commissione.

## **Emendamento 170**

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di:

# Emendamento

1. Il concedente verifica le condizioni di partecipazione in materia di riguardanti le capacità professionali, tecniche e finanziarie dei candidati o degli offerenti nonché la referenza o le referenze da presentare come comprova, nei termini stabiliti nel bando di concessione. I requisiti sono collegati all'oggetto del contratto, sono non discriminatori e proporzionati allo stesso e se del caso possono essere corredata da requisiti minimi.

(a) abilitazione all'esercizio dell'attività

PE492.669v01-00 140/193 PR\908614IT.doc

# professionale;

(b) capacità economica e finanziaria; (c) capacità tecniche e professionali. Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle in grado di garantire che un candidato o un offerente disponga delle capacità giuridiche e finanziarie nonché delle competenze tecniche e commerciali per eseguire la concessione da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere correlati e strettamente proporzionali all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di concessione anche la referenza o le referenze che gli operatori economici devono presentare a dimostrazione del possesso delle capacità richieste. I requisiti riguardanti tali referenze sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione.

Or. fr

## Motivazione

Sono riprese talune disposizioni degli articoli 35 e 36, in primo luogo con la verifica delle condizioni di partecipazione dei candidati o degli offerenti (capacità professionali, tecniche e finanziarie).

#### Emendamento 171

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 2

# Testo della Commissione

2. Per *quanto riguarda i criteri* di cui al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro.

## Emendamento

2. Per *soddisfare le condizioni di partecipazione* di cui al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica

In tal caso deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono richiedere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano responsabili in solido dell'esecuzione dell'appalto.

dei suoi rapporti con loro. In tal caso deve dimostrare *al concedente* che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, *il concedente può* richiedere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano responsabili in solido dell'esecuzione dell'appalto.

Or. fr

## **Emendamento 172**

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 22 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

Emendamento

soppresso

Or. fr

## Motivazione

Disposizione soppressa per semplificare la direttiva.

## **Emendamento 173**

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il concedente può limitare a un livello appropriato, in modo trasparente e sulla base di criteri obiettivi, il numero di

PE492.669v01-00 142/193 PR\908614IT.doc

# candidati o di offerenti.

Or. fr

## Motivazione

Sono riprese talune disposizioni degli articoli 35 e 36, nella fattispecie la possibilità di limitare il numero dei candidati (in caso di invito a presentare offerte inviato ai candidati selezionati).

## **Emendamento 174**

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti gli offerenti. Per quanto riguarda i conflitti di interessi, le misure adottate si limitano allo stretto necessario per prevenire o eliminare gli eventuali conflitti individuati. In particolare, esse consentono di escludere un offerente o un candidato dalla procedura soltanto qualora non si possa ovviare al conflitto di interessi con altri mezzi.

soppresso

Or. fr

# Motivazione

Le disposizioni sui conflitti di interesse sono snellite e inserite nel nuovo articolo 30 bis.

#### **Emendamento 175**

# Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione

**Emendamento** 

6. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla concessione qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiari che detto operatore non è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento di imposte o di contributi di previdenza sociale in conformità delle disposizioni giuridiche del paese in cui è stabilito o di quelle dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

soppresso

Or. fr

## Motivazione

Disposizione soppressa per semplificare la direttiva.

#### **Emendamento 176**

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per applicare i motivi di esclusione di cui al primo comma, lettera c), le amministrazione aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono un metodo di valutazione dell'esecuzione del contratto basato su criteri obiettivi e misurabili e applicato in maniera sistematica, coerente e trasparente. La valutazione dell'esecuzione è comunicata all'operatore economico in questione, al quale deve essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni e ottenere tutela

soppresso

PE492.669v01-00 144/193 PR\908614IT.doc

Or. fr

## Motivazione

Disposizione soppressa per semplificare la direttiva.

## **Emendamento 177**

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 9

Testo della Commissione

**Emendamento** 

9. Gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. Su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni relative ai motivi di esclusione elencati nel presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 88 della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE].

soppresso

Or. fr

#### Motivazione

Disposizione soppressa per semplificare la direttiva.

# **Emendamento 178**

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel fissare i termini di presentazione delle domande di partecipazione *e* delle offerte, *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono* conto in

## Emendamento

1. Nel fissare i termini di presentazione delle domande di partecipazione *o* delle offerte, *il concedente tiene* conto in particolare della complessità della

particolare della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte, *fatti salvi i termini minimi stabiliti dall'articolo 37*.

concessione e del tempo necessario per preparare le offerte *o le candidature*.

Or. fr

#### Motivazione

L'articolo riunisce le disposizioni relative alla fissazione dei termini (ex articoli 37 e 38). Semplificazione delle disposizioni della direttiva.

## **Emendamento 179**

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora le domande o le offerte soltanto possano essere presentate soltanto previa visita dei luoghi o previa consultazione in loco della documentazione allegata ai documenti di gara, i termini fissati per la presentazione delle domande sono prorogati, in modo tale che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte.

soppresso

Or. fr

## Motivazione

L'articolo 37 riunisce le disposizioni relative alla fissazione dei termini (ex articoli 37 e 38). Semplificazione delle disposizioni della direttiva.

# Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il termine per la presentazione delle candidature o per la presentazione di offerte non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere rispettivamente dalla data di invio del bando di concessione e dalla data in cui i candidati hanno potuto prendere conoscenza dell'invito a presentare un'offerta.

Or. fr

## Motivazione

L'articolo 37 riunisce ora le disposizioni relative alla fissazione dei termini (ex articoli 37 e 38). Semplificazione delle disposizioni della direttiva.

## **Emendamento 181**

Proposta di direttiva Articolo 38

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38

Termini di presentazione delle domande di partecipazione alla concessione
1. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedano a una concessione, il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando.

2. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l'ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell'articolo 25. soppresso

Or. fr

#### Motivazione

Fusione con l'articolo 37 allo scopo di semplificare e chiarire le disposizioni della direttiva.

#### **Emendamento 182**

Proposta di direttiva Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

#### Articolo 38 bis

# Criteri di aggiudicazione

- 1. Il concedente può organizzare liberamente una negoziazione con i candidati e gli offerenti. Le concessioni sono aggiudicate dal concedente sulla base di criteri di aggiudicazione obiettivi, conformi ai principi di cui all'articolo -26, comma 2.
- 2. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi definiti nei documenti di gara non sono modificati in modo arbitrario o discriminatorio nel corso delle negoziazioni. Ogni modifica è immediatamente portata a conoscenza dei candidati e offerenti interessati. 3. I criteri di aggiudicazione sono legati all'oggetto della concessione. Possono comprendere criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Il concedente verifica la conformità effettiva delle offerte ai criteri di aggiudicazione. 4. Nel bando di concessione o nell'invito a presentare un'offerta il concedente

precisa la gerarchia attribuita, se del caso,

ai criteri di cui al paragrafo 1.

Or. fr

#### Motivazione

Ex articolo 39. Nuovo articolo sui criteri di aggiudicazione: 1) si rammenta l'importanza del ruolo della negoziazione nell'aggiudicazione di una concessione; 2) nessuna modifica

PE492.669v01-00 148/193 PR\908614IT.doc

arbitraria dei criteri di aggiudicazione nel corso della procedura; 3) definizione dei criteri di aggiudicazione; 4) possibilità di successione gerarchica dei criteri in base alle scelte del concedente. Soppressa la ponderazione a causa del suo carattere inadeguato rispetto alla necessaria flessibilità. La gerarchia resta facoltativa, onde consentire l'inserimento di soluzioni innovative non previste inizialmente.

#### **Emendamento 183**

Proposta di direttiva Articolo 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

#### Articolo 38 ter

# Requisiti tecnici e/o professionali

- 1. I requisiti tecnici e/o funzionali definiscono le caratteristiche richieste dei lavori e/o dei servizi oggetto della concessione. Essi figurano nei documenti di gara.
- 2. I requisiti tecnici e/o funzionali rispettano il principio di pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura alla concorrenza delle concessioni. In particolare, a meno di non essere giustificati dall'oggetto dell'appalto, i requisiti tecnici e/o funzionali non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tali menzioni o riferimenti sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile. Tali menzioni o riferimenti sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

#### Motivazione

Articolo 38 ter = paragrafo 1 e paragrafo 3 (b) dell'ex articolo 32. Introduzione di una nuova definizione che consente al concedente di stabilire i requisiti tecnici e/o funzionali dei lavori o dei servizi della concessione. Il concedente può precisare l'oggetto della concessione o introdurre requisiti più specifici, per esempio per quanto riguarda l'accesso di persone con disabilità o l'efficienza ambientale. A differenza delle specifiche tecniche (articolo 32) troppo dettagliate e contrarie al principio del trasferimento del rischio, che deve consentire al concessionario di conservare un margine di manovra.

## **Emendamento 184**

Proposta di direttiva Articolo 38 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

# Articolo 38 quater

# Comunicazione ai candidati e agli offerenti

- 1. Il concedente informa quanto prima i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di una concessione, ivi compresi i motivi per i quali ha respinto la loro candidatura o la loro offerta, nonché i motivi per i quali ha deciso se del caso di rinunciare ad aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura.
- 2. Il concedente può decidere di non divulgare talune informazioni di cui al paragrafo 1 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Or fr

#### Motivazione

Il nuovo articolo 38 quater è tratto dall'articolo 35, paragrafi 6 e 8, della proposta della Commissione.

## **Emendamento 185**

Proposta di direttiva Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 39

soppresso

Criteri di aggiudicazione delle concessioni

- 1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.
- 2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore.

Tali criteri garantiscono una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano efficacemente che le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica nel bando o nei documenti di gara la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri fissati al paragrafo 1 o elenca tali criteri in ordine decrescente di importanza.

- 4. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:
- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;
- b) per le concessioni di servizi e le concessioni che comportano la progettazione di lavori, si può tener conto dell'organizzazione, delle qualifiche e dell'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione della concessione in oggetto, con la conseguenza che, dopo l'aggiudicazione della concessione il personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, i quali devono verificare che tali sostituzioni garantiscano un'organizzazione e un livello qualitativo equivalenti;
- c) il servizio post-vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione;
- d) lo specifico processo di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del ciclo di vita di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14), nella misura in cui tali criteri riguardano fattori direttamente coinvolti in tali processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

5. Nel caso di cui al paragrafo 4, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore precisano, nel bando di gara, nell'invito a presentare un'offerta o nei documenti di gara, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni oggettive, indica i criteri in ordine decrescente d'importanza.

Or. fr

## Motivazione

Cfr. il nuovo articolo 38 bis proposto dal relatore.

#### **Emendamento 186**

Proposta di direttiva Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

#### Articolo 40

# soppresso

Calcolo dei costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, per quanto pertinente, tutti i seguenti costi del ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o dei lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14):

a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (come i costi di produzione), l'uso (come il consumo energetico e i costi di manutenzione) e il

PR\908614IT.doc 153/193 PE492.669v01-00

fine vita (come i costi di raccolta e riciclaggio);

- b) costi esterni ambientali direttamente connessi al ciclo di vita, a condizione di poterne determinare e verificare il valore monetario, che può includere il costo delle emissioni di gas serra e di altre emissioni inquinanti, nonché i costi per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
- 2. Se le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un approccio basato sui costi del ciclo di vita, nei documenti di gara devono indicare la metodologia adottata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. Tale metodologia deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- a) è stata elaborata sulla base di informazioni scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
- b) è stata concepita per un'applicazione ripetuta o continua;
- c) è accessibile a tutte le parti in causa.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori consentono agli operatori economici di applicare una metodologia diversa per stabilire i costi del ciclo di vita della propria offerta, a condizione che essi provino che tale metodologia soddisfa i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) ed è equivalente alla metodologia indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Se una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata nell'ambito di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante atti delegati in conformità della specifica legislazione settoriale, essa viene applicata qualora i costi del ciclo di vita rientrino tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 39, paragrafo 4.

L'allegato II contiene l'elenco di detti atti legislativi e delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando, in seguito all'adozione di una nuova legislazione o all'abrogazione o alla modifica di tale legislazione, tali modifiche si rendano necessarie.

Or. fr

## Motivazione

Soppressione del riferimento al calcolo del ciclo di vita, in collegamento con la soppressione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il concedente può in effetti scegliere liberamente i criteri di aggiudicazione che ritiene più pertinenti, nel rispetto delle regole della presente direttiva.

## **Emendamento 187**

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei documenti di gara *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore* può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

#### **Emendamento**

1. Nei documenti di gara *il concedente* può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Or. fr

# **Emendamento 188**

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della presente direttiva, la modifica sostanziale delle disposizioni di

## Emendamento

1. Una concessione in corso può essere modificata con clausola aggiuntiva tranne

PR\908614IT.doc 155/193 PE492.669v01-00

una concessione in vigenza della stessa viene considerata una nuova aggiudicazione e richiede una nuova procedura di aggiudicazione conformemente alla presente direttiva. in caso di modifiche sostanziali.

Or. fr

#### Motivazione

Introduzione di un nuovo paragrafo per chiarire l'articolo precisando che una concessione in corso può essere modificata (principio generale), tranne in caso di modifiche sostanziali (esclusione).

## **Emendamento 189**

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 2

# Testo della Commissione

- 2. La modifica di una concessione in vigenza della stessa viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, se rende la concessione sostanzialmente diversa da quella inizialmente conclusa. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica viene considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- (a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state parte della procedura iniziale di aggiudicazione di concessioni, avrebbero consentito di scegliere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati, o avrebbero consentito di aggiudicare la concessione a un altro candidato od offerente;
- (b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del

## Emendamento

- 2. La modifica delle disposizioni di una concessione in corso richiede una nuova procedura di aggiudicazione a norma della presente direttive. Una modifica viene considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- -a) modifica la natura della concessione;
- -a bis) comporta la sostituzione del concessionario;
- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state parte della procedura iniziale di aggiudicazione di concessioni, avrebbero consentito di scegliere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati, o avrebbero consentito di aggiudicare la concessione a un altro candidato od offerente;
- b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del

## concessionario oppure

(c) la modifica amplia considerevolmente l'ambito della concessione *per includere forniture*, servizi o lavori non inizialmente coperti dalla concessione stessa.

#### concessionario;

c) la modifica amplia considerevolmente l'ambito della concessione *e include* servizi o lavori non inizialmente coperti dalla concessione stessa.

Or. fr

#### Motivazione

Chiarimento della definizione di "modifica sostanziale", che comporta l'avvio di una nuova procedura di aggiudicazione e inserimento dell'articolo 42.3 relativo anche al caso di modifica sostanziale (sostituzione del concessionario) a fini di chiarezza e semplificazione del testo.

## **Emendamento 190**

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La sostituzione del concessionario viene considerata una modifica sostanziale ai sensi del paragrafo 1.

Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso di successione universale o parziale nella posizione dell'aggiudicatario iniziale, in seguito a operazioni di ristrutturazione societaria, di insolvenza o sulla base di una clausola contrattuale di un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa inizialmente fissati, a condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione e non miri ad aggirare l'applicazione della presente direttiva.

Il paragrafo 2, lettera -a bis) non si applica nel caso di successione universale o parziale nella posizione dell'aggiudicatario iniziale, in seguito a operazioni di ristrutturazione societaria, di cessione di capitale o di attivi tra imprese, di ripresa del concessionario dopo la sua insolvenza o sulla base di una clausola contrattuale di un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa inizialmente fissati, a condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione e non miri ad aggirare l'applicazione della presente direttiva.

Or. fr

#### Motivazione

Inserimento del paragrafo nell'articolo 42,2 a fini di chiarezza e semplificazione della direttiva.

## **Emendamento 191**

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

- 2 bis. A condizione di non modificare la natura globale della concessione, la modifica della concessione non è ritenuta sostanziale qualora:
- a) sia stata prevista nel contratto di concessione sotto forma di clausole di riesame o di opzioni chiare, precise e univoche, che indicano il campo di applicazione e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni in cui si può fare ad esse ricorso;
- b) il suo valore non sia superiore alla soglia fissata all'articolo 6 e sia inferiore al 5% del valore aggiornato del contratto iniziale.

Nel caso di modifiche successive, il valore viene valutato sulla base del valore cumulativo aggiornato delle modifiche successive.

Or. fr

# Motivazione

Riorganizzazione degli articoli 42.4 e 42.5 esistenti per quanto riguarda due casi in cui la modifica non è ritenuta sostanziale se essa non modifica la natura della concessione (clausole di riesame o opzioni; soglia del 5% del valore iniziale). È stato rettificato il vocabolario "appalti pubblici". Si considera il valore aggiornato del contratto iniziale che appare un valore troppo limitato. Il comma 2 proviene dall'articolo 42(4).

# Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione

soppresso

5. Le modifiche della concessione non sono considerate sostanziali ai sensi del paragrafo 1, se sono previste dalla documentazione di gara mediante opzioni o clausole di riesame chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole definiscono l'ambito e la natura delle opzioni o delle modifiche possibili, nonché le condizioni alle quali possono essere utilizzate. Non prevedono modifiche od opzioni che altererebbero la natura generale della concessione.

Or. fr

## **Emendamento 193**

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento

- (a) la modifica è stata resa necessaria da circostanze che *un'amministrazione* aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non avrebbe potuto prevedere;
- a) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un *concedente* diligente non avrebbe potuto prevedere;

Or. fr

## Motivazione

Modifica dell'articolo 42.6 esistente, per precisare quando una modifica, nonostante il suo carattere sostanziale, non richiede una nuova procedura di aggiudicazione.

# Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) nel caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici quando *l'aumento dei prezzi non* superi il 50% del valore della concessione *originale*.

## Emendamento

c) nel caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici quando *il* valore della modifica prevista superi il 50% del valore *iniziale aggiornato* della concessione.

Or. fr

#### Motivazione

Modifica dell'articolo 42.6 esistente, per precisare quando una modifica, nonostante il suo carattere sostanziale, non richiede una nuova procedura di aggiudicazione. Si considera il valore aggiornato del contratto iniziale che appare un valore troppo limitato. È stato inoltre rettificato il vocabolario "appalti pubblici" ("prezzi").

## **Emendamento 195**

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori pubblicano nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso per comunicare tali modifiche. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VII e vengono pubblicati in conformità delle disposizioni dell'articolo 28.

## Emendamento

Il concedente pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso per comunicare tali modifiche. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VII e vengono pubblicati in conformità delle disposizioni dell'articolo 28.

Or. fr

# Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 7

## Testo della Commissione

- 7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non si avvalgono delle modifiche alle concessioni nei casi seguenti:
- (a) qualora la modifica intenda rimediare a carenze della prestazione del concessionario o alle relative conseguenze, *cui* si possa porre rimedio imponendo l'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- (b) qualora la modifica intenda compensare i rischi derivanti da aumenti di prezzi provocati da fluttuazioni dei prezzi che potrebbero influire sensibilmente sull'esecuzione di un appalto e che sono stati coperti dal concessionario.

#### Emendamento

- 7. *Il concedente* non si *avvale* delle *disposizioni del presente articolo* nei casi seguenti:
- a) qualora la modifica intenda rimediare a carenze della prestazione del concessionario o alle relative conseguenze, *ove vi* si possa porre rimedio imponendo l'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) qualora la modifica intenda *ridurre il rischio di gestione sostenuto* dal concessionario.

Or. fr

#### Motivazione

Chiarimento dell'articolo 42.7 esistente riguardante due casi di modifica in cui il concedente non può avvalersi della disposizioni del presente articolo per evitare eventuali abusi (far passare come modifiche per le quali può beneficiare di disposizioni potenzialmente attenuate degli articoli 42, paragrafi 3 e 4 nuovi cambiamenti che dovrebbero in realtà comportare una nuova procedura di aggiudicazione del contratto).

## **Emendamento 197**

Proposta di direttiva Articolo 43 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che *le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano* la possibilità, alle condizioni fissate dal diritto contrattuale nazionale applicabile, di porre termine alla

#### Emendamento

Gli Stati membri assicurano che *il concedente abbia* la possibilità, alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale sui contratti, di risolvere un contratto pubblico durante il

PR\908614IT.doc 161/193 PE492.669v01-00

concessione in vigenza della stessa, se viene soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni: periodo di validità dello stesso, se si verifica una delle condizioni seguenti:

Or. fr

#### **Emendamento 198**

# Proposta di direttiva Articolo 43 – lettera a

#### Testo della Commissione

(a) le eccezioni di cui all'articolo 15 cessano di applicarsi in seguito a una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato l'appalto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4;

#### Emendamento

a) le eccezioni di cui all'articolo 15 cessano di applicarsi in seguito a una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato l'appalto ai sensi dell'articolo 15;

Or fr

#### Motivazione

La limitazione delle disposizioni del paragrafo al solo caso di cui all'articolo 15.4 (cooperazione orizzontale) non è logica. Le disposizioni vanno applicate a tutti i casi previsti all'articolo 15.4 in cui uno dei criteri riguarda l'assenza di partecipazione di privati.

## **Emendamento 199**

# Proposta di direttiva Articolo 43 – lettera c

## Testo della Commissione

(c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata che, in una procedura ai sensi dell'articolo 258 del trattato, uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che *un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore* appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente

## Emendamento

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del trattato che uno Stato membro non ha ottemperato agli obblighi ad esso derivanti dai trattati in quanto *un concedente* appartenente a detto Stato membro ha proceduto all'aggiudicazione del contratto in questione non rispettando gli obblighi ad essa incombenti derivanti dai trattati e dalla presente direttiva.

PE492.669v01-00 162/193 PR\908614IT.doc

# Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 2

## Testo della Commissione

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 52, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla [data di entrata in vigore della presente direttiva].

## Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo 3 e all'articolo 23, paragrafo 2 per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or fr

## Motivazione

Soppressione di un riferimento errato che non esiste (articolo 52.2) e aggiornamento delle disposizioni relative agli atti delegati.

#### Emendamento 201

# Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 3

# Testo della Commissione

3. La delega di poteri di cui *all'articolo 4*, *paragrafo 3*, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 2, *all'articolo 25*, *paragrafo 3*, *all'articolo 40*, *paragrafo 3 e all'articolo 52*, *paragrafo 2*, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo

## Emendamento

3. La delega di poteri di cui all'articolo 21, paragrafo 3, *e* all'articolo 23, paragrafo 2, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi

alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. fr

#### Motivazione

Soppressione di un riferimento errato che non esiste (articolo 52.2) e aggiornamento delle disposizioni relative agli atti delegati.

# Emendamento 202

Proposta di direttiva Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO II

L'allegato è soppresso.

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE UE DI CUI ALL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 3

1. Direttiva 2009/33/CE.

Or. fr

#### Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione derivante dalla soppressione dell'articolo 40 sul calcolo del costo del ciclo di vita.

# **Emendamento 203**

Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

- 1. Per quanto riguarda il gas *e* l'energia termica:
- (a) la messa a disposizione o gestione di

Per quanto riguarda il gas, l'energia termica *e il freddo*:

a) la messa a disposizione o gestione di reti

PE492.669v01-00 164/193 PR\908614IT.doc

reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

(b) l'alimentazione di tali reti con gas **o** energia termica.

L'alimentazione con gas *o* energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2) e 3) non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni vengono soddisfatte:

- (c) la produzione di gas *o* di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi da 2 a 4 del presente allegato;
- (d) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso

fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas, l'energia termica *o il freddo*;

b) l'alimentazione di tali reti con gas, l'energia termica *o il freddo*.

L'alimentazione con gas, energia termica *o freddo* di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2) e 3) non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni vengono soddisfatte:

- c) la produzione di gas, di energia termica *o di freddo* da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi da 2 a 4 del presente allegato;
- d) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso

Or. fr

## Motivazione

Aggiunta delle attività legate al freddo dato che si tratta dello stesso sistema dell'energia termica.

## **Emendamento 204**

Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini della presente direttiva, l'alimentazione con elettricità comprende la generazione (produzione) e la vendita Emendamento

Ai fini della presente direttiva, l'alimentazione con elettricità comprende la generazione (produzione) e la vendita

Or. fr

## Motivazione

L'alimentazione delle reti di elettricità riguarda la vendita al dettaglio (utenti privati) e non soltanto la vendita all'ingrosso.

#### **Emendamento 205**

Proposta di direttiva Allegato IV – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE (Non concerne la versione italiana)

Or. fr

## **Emendamento 206**

Proposta di direttiva Allegato IV – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Descrizione dell'appalto: natura e quantità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura e quantità dei servizi. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

# Emendamento

4. Descrizione del *contratto*: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.

Or. fr

## Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

PE492.669v01-00 166/193 PR\908614IT.doc

# Proposta di direttiva Allegato IV – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

# Emendamento

5. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV.

Or. fr

#### Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

# **Emendamento 208**

# Proposta di direttiva Allegato IV – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

# Emendamento

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.

Or. fr

## Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

# Proposta di direttiva Allegato IV – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Valore totale stimato della concessione/delle concessioni; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto, insieme alla descrizione dettagliata delle modalità di calcolo del valore totale stimato della concessione, in conformità dell'articolo 6.

Emendamento

7. Valore totale stimato della concessione/delle concessioni.

Or. fr

#### Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

## **Emendamento 210**

Proposta di direttiva Allegato IV – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Se la concessione è suddivisa in lotti, indicazione della possibilità di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti; indicazione di eventuali limitazioni del numero di lotti che possono essere aggiudicati allo stesso offerente.

soppresso

Or. fr

# Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

PE492.669v01-00 168/193 PR\908614IT.doc

# Proposta di direttiva Allegato IV – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. I tempi previsti per *la fornitura o l'approvvigionamento di forniture, lavori o servizi e, per quanto possibile, la* durata della concessione.

## Emendamento

9. I tempi previsti per *l'attuazione della concessione*; durata della concessione.

Or. fr

# Motivazione

Semplificazione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

## **Emendamento 212**

# Proposta di direttiva Articolo IV – paragrafo 10 – lettera b

Testo della Commissione

b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la *prestazione* del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante,

# **Emendamento**

b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la *gestione* del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante,

Or. fr

## **Emendamento 213**

Proposta di direttiva Allegato IV – paragrafo 11 – alinea

Testo della Commissione

11. Descrizione della procedura di

Emendamento

11. Descrizione della procedura di

PR\908614IT.doc 169/193 PE492.669v01-00

aggiudicazione utilizzata, se la procedura si svolge in più fasi, numero dei candidati da ammettere a una certa fase o da invitare a presentare offerte e criteri obiettivi da utilizzare per scegliere i candidati in questione. aggiudicazione utilizzata:

Or. fr

## Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

#### **Emendamento 214**

Proposta di direttiva Articolo IV – paragrafo 11 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

- a) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
- a) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione *o l'inoltro delle offerte*.

Or. fr

## **Emendamento 215**

Proposta di direttiva Allegato IV – paragrafo 17

Testo della Commissione

Emendamento

- 17. Nel caso di procedure a una fase:
- a) termine per il ricevimento delle offerte, se diverso dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- b) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- c) data, ora e luogo dell'apertura delle

soppresso

PE492.669v01-00 170/193 PR\908614IT.doc

offerte;

d) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

Or. fr

# Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

# **Emendamento 216**

Proposta di direttiva Allegato V – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Descrizione dell'appalto: natura e quantità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura e quantità dei servizi. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

# Emendamento

5. Descrizione del *contratto*: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.

Or. fr

## **Emendamento 217**

Proposta di direttiva Allegato V – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Criteri di cui *all'articolo 39* utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.

## Emendamento

7. Criteri di cui *all'articolo 38 bis* utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.

Or. fr

# Proposta di direttiva Allegato V – paragrafo 9

Testo della Commissione

## Emendamento

- 9. Numero di offerte ricevute per ogni aggiudicazione, tra cui:
- a) numero di offerte ricevute da operatori economici che sono piccole e medie imprese,
- b) numero di offerte ricevute dall'estero,
- c) numero di offerte ricevute con mezzi elettronici.

soppresso

Or. fr

#### Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.). Talune informazioni non sono pertinenti in mancanza di pubblicazione previa.

## **Emendamento 219**

# Proposta di direttiva Allegato V – paragrafo 10

Testo della Commissione

- 10. Per ogni aggiudicazione, fornire il nome, l'indirizzo comprensivo di codice NUTS, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e il sito internet dell'aggiudicatario (degli aggiudicatari) nonché
- a) le informazioni necessarie ad accertare se l'aggiudicatario sia una piccola o media impresa,
- b) le informazioni necessarie ad accertare se la concessione sia stata aggiudicata a un consorzio.

# Emendamento

10. Per ogni aggiudicazione, fornire il nome, l'indirizzo comprensivo di codice NUTS, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e il sito internet dell'aggiudicatario (degli aggiudicatari).

PE492.669v01-00 172/193 PR\908614IT.doc

#### Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.). Talune informazioni non sono pertinenti in mancanza di pubblicazione previa.

## Emendamento 220

Proposta di direttiva Allegato V – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata, *inclusi tariffe e prezz*i.

11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata.

Or. fr

## Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.). Talune informazioni non sono pertinenti in mancanza di pubblicazione previa.

# **Emendamento 221**

Proposta di direttiva Allegato V – paragrafo 12

Testo della Commissione

Emendamento

12. Ove del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte della concessione che può essere subappaltato a terzi.

soppresso

Or. fr

#### Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.). Talune informazioni non sono pertinenti in mancanza di pubblicazione previa.

## **Emendamento 222**

Proposta di direttiva Allegato V – paragrafo 14

Testo della Commissione

14. Nome e indirizzo *dell'organo di vigilanza e* dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

#### Emendamento

14. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

Emendamento

Or. fr

## Motivazione

Armonizzazione con il resto del progetto di relazione, soppressi riferimenti all'organo di controllo.

#### **Emendamento 223**

Proposta di direttiva Allegato V – parte II

Testo della Commissione

soppresso

II INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI PUBBLICATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 2

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale),

PE492.669v01-00 174/193 PR\908614IT.doc

indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

- 2. Descrizione dell'appalto: natura e quantità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura e quantità dei servizi. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.
- 3. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV.
- 4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
- 5. Data della decisione (o delle decisioni) di aggiudicazione della concessione;
- 6. Per ogni aggiudicazione, fornire il nome, l'indirizzo comprensivo di codice NUTS, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e il sito internet degli operatori economici cui è stata aggiudicata la concessione.
- 7. Valore e principali condizioni finanziarie dell'aggiudicazione, inclusi tariffe e prezzi.
- 8. Descrizione dettagliata delle modalità di calcolo del valore totale stimato della concessione, in conformità dell'articolo 6.

Or. fr

# Motivazione

Soppressione della sezione che fa riferimento ai bandi di concessione per le soglie intermedie (conseguenza della soppressione dell'articolo 27, paragrafo 2).

# Proposta di direttiva Allegato VI – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

## Emendamento

3. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV.

Or. fr

## Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di aggiudicazione di concessioni riguardanti servizi sociali e altri servizi specifici, segnatamente soppressione del riferimento ai lotti e delle informazioni legate agli appalti pubblici.

## **Emendamento 225**

Proposta di direttiva Allegato VI – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Almeno un'indicazione succinta del tipo e della quantità dei servizi e, se del caso, delle forniture e dei lavori forniti.

Emendamento

4. Indicazione dell'oggetto della concessione.

Or. fr

#### Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di aggiudicazione di concessioni riguardanti servizi sociali e altri servizi specifici, e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.

# Proposta di direttiva Allegato VI – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Valore e principali condizioni finanziarie dell'aggiudicazione, *inclusi tariffe e prezzi*.

## Emendamento

6. Valore e principali condizioni finanziarie dell'aggiudicazione.

Or. fr

## Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di aggiudicazione di concessioni riguardanti servizi sociali e altri servizi specifici, e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.

## **Emendamento 227**

# Proposta di direttiva Allegato VII – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori *pubblici o concessioni di lavori* oppure codice NUTS per il luogo principale di esecuzione *o consegna* delle concessioni di servizi.

# Emendamento

3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori oppure codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.

Or. fr

## Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di modifica delle concessioni e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.

# Proposta di direttiva Allegato VII – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, *natura e quantità o valore delle forniture*, natura e quantità dei servizi.

## Emendamento

4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.

Or. fr

## Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di modifica delle concessioni e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.

## **Emendamento 229**

Proposta di direttiva Allegato VII – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se del caso, modifica delle condizioni finanziarie della concessione, compresi gli eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe provocati dalla modifica.

# **Emendamento**

5. Se del caso, modifica delle condizioni finanziarie della concessione.

Or. fr

## Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di modifica delle concessioni e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.

# Proposta di direttiva Allegato VII – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Nome e indirizzo *dell'organo di vigilanza e* dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

## **Emendamento**

10. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni

Or. fr

#### Motivazione

Armonizzazione con il resto del progetto di relazione, soppressi i riferimenti all'organo di controllo.

## **Emendamento 231**

Proposta di direttiva Allegato VIII

Testo della Commissione

Emendamento

L'allegato è soppresso.

# ALLEGATO VIII

# DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

# 1. "specifica tecnica":

a) nel caso di concessioni di lavori pubblici o concessioni di lavori l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di aggiudicazione della concessione, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, di un prodotto o di una fornitura, in modo che essi rispondano

all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Tra le caratteristiche rientrano i livelli di prestazioni ambientali e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in ogni fase del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché le tecniche o i metodi di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione ai lavori finiti e per quanto riguarda i materiali o gli elementi che li compongono;

b) nel caso di concessioni di servizi, le specifiche a contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di

produzione in ogni fase del ciclo di vita della fornitura o del servizio, nonché le procedure di valutazione della conformità;

- 2. "norma", la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientri in una delle seguenti categorie:
- a) norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,
- b) norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,
- c) norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;
- 3. "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto destinato a una finalità specifica, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;
- 4. "specifiche tecniche comuni": una specifica tecnica stabilita conformemente a una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- 5. "riferimento tecnico", qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme europee, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato.

#### Motivazione

Soppressione dell'allegato che riguarda le specifiche tecniche (conseguenza della soppressione dell'articolo 32).

## **Emendamento 232**

# Proposta di direttiva Allegato IX – paragrafo 1 – commi 2 e 3

Testo della Commissione

gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 26 e 27 sono pubblicati dall'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea;

l'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea conferma all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui *all'articolo 28*, *paragrafo 5*.

## Emendamento

- gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 26 e
  27 sono pubblicati dall'Ufficio
  pubblicazioni dell'Unione europea;
- l'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea conferma all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore la pubblicazione *di cui all'articolo 28*, *paragrafo 2*.

Or. fr

#### Motivazione

Aggiunta di trattini all'inizio dei commi 2 e 3.

# Emendamento 233

Proposta di direttiva Allegato X – colonna 1

Testo della Commissione

Codice CPV 7511000-4 e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2)

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1

Emendamento

Codice CPV **79611000-0** e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2)

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80100000-5

a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); da 92000000-1 à 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

75300000-9
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
98000000-3
98120000-0
98131000-0
98131000-0
75300000-9
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
98000000-3
98120000-0
98131000-0

Or. fr

## Motivazione

Aggiornamento dell'elenco dei servizi sociali e degli altri servizi specifici che beneficano di un regime agevolato alla luce dell'elenco previsto nelle proposte rivedute delle direttive sugli appalti pubblici.

## **Emendamento 234**

Proposta di direttiva Allegato XI

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO XI

L'allegato è soppresso.

ELENCO DEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, LETTERA b)

I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono "diritti speciali o esclusivi" ai sensi della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure che garantiscono un'adeguata trasparenza preliminare per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell'Unione europea che non

sono considerati "diritti speciali o esclusivi" ai sensi della presente direttiva:

- (a) concessione di autorizzazioni per la gestione di impianti di gas naturale conformemente alle procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 98/30/CE;
- (b) autorizzazione o invito a presentare un'offerta per la costruzione di nuovi impianti per la generazione di energia elettrica a norma della direttiva 96/92/CE;
- (c) la concessione di autorizzazioni, conformemente alle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE in relazione a servizi postali che non sono né possono essere riservati;
- (d) la procedura per concedere l'autorizzazione a svolgere un'attività che comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE;
- (e) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 aggiudicati mediante una procedura di gara in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.

Or. fr

## Motivazione

Soppressione dell'allegato connesso all'articolo 4.3b soppresso.

**Emendamento 235** 

Proposta di direttiva Allegato XII

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO XII

L'allegato è soppresso.

REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE DOMANDE DI

PE492.669v01-00 184/193 PR\908614IT.doc

# PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE

- 1. I dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte devono, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, garantire almeno che:
- (a) l'ora e la data esatte della ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte possano essere stabilite con precisione;
- (b) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno abbia accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
- (c) in caso di violazione del divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;
- (d) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
- (e) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione della concessione;
- (f) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
- (g) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza, e
- (h) l'autenticazione delle offerte sia conforme ai requisiti fissati nel presente allegato.

Or. fr

# Motivazione

Soppressione dell'allegato connesso alle disposizioni soppresse dell'articolo 25.

#### **Emendamento 236**

Proposta di direttiva Allegato XIII

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO XIII

L'allegato è soppresso.

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI

(di cui all'articolo 26, paragrafo 3)

- 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
- 2. Se del caso, indirizzo di posta elettronica o sito internet ove le specifiche e qualsiasi altro documento giustificativo siano reperibili.
- 3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
- 4. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
- 5. Codice NUTS per il luogo principale di prestazione o esecuzione delle concessioni di servizi.
- 6. Descrizione dei servizi e, se del caso,

delle forniture e dei lavori accessori da appaltare.

- 7. Valore totale stimato della concessione/delle concessioni; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
- 8. Condizioni di partecipazione.
- 9. Se opportuno, termini per contattare l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore in vista della partecipazione.
- 10. Se del caso, breve descrizione delle principali caratteristiche della procedura di aggiudicazione da applicare.
- 11. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Or. fr

#### Motivazione

Soppressione della sezione che fa riferimento ai bandi di informazione previa per i servizi sociali e altri servizi specifici (conseguenza della soppressione dell'articolo 26, paragrafo 3).

## **MOTIVAZIONE**

Le commesse pubbliche rappresentano una parte molto importante dell'attività economica all'interno dell'Unione e gli appalti pubblici e le concessioni ne costituiscono le forme più frequenti. Gli appalti pubblici hanno regole chiare. Al contrario, le concessioni di lavori sono sottomesse solo a disposizioni di base delle direttive esistenti relative agli appalti pubblici (2004/17/CE e 2004/18/CE) e le concessioni di servizi sono disciplinate solamente dai principi generali del trattato e da una copiosa giurisprudenza. Un'iniziativa legislativa in materia di concessioni avrebbe il vantaggio di chiarire il quadro legislativo esistente di fronte alla moltiplicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia e rafforzerebbe la stabilità e la sicurezza giuridiche dinanzi al mosaico giuridico dell'UE a causa della mancanza di un'applicazione uniforme dei principi del trattato. Inoltre, grazie a regole chiare in materia di concessione di servizi e di opere, che stimolerebbero la concorrenza all'interno dell'UE, le autorità pubbliche che lo desiderino potrebbero disporre di strumenti supplementari per lo sviluppo e l'ammodernamento dei servizi pubblici. Una maggiore trasparenza delle procedure permetterebbe infine di lottare in modo più efficace contro i favoritismi nell'attribuzione delle commesse pubbliche.

Data la complessità del soggetto, il relatore ha manifestato sin dall'inizio della procedura la ferma volontà di procedere a un'analisi approfondita e di permettere la consultazione più ampia possibile di tutte le parti interessate, come testimoniato dalla pubblicazione di un documento di lavoro<sup>1</sup>, l'organizzazione di un'audizione pubblica svoltasi il 31 marzo 2012, di un gruppo di lavoro tenutosi il 10 maggio 2012 e di diverse riunioni con i relatori ombra, oltre alla richiesta di note informative su aspetti precisi del fascicolo (quadro giuridico, definizione di concessione, trasparenza, ecc.).

Tale discussione preliminare, approfondita con una grande varietà di attori, ha permesso di individuare **due grandi capisaldi** che hanno orientato il lavoro di redazione del progetto di relazione:

- la conferma della necessità di un'iniziativa a livello europeo per arrivare almeno a una definizione comune delle concessioni e del loro modo di attribuzione, oltre che per le ragioni sopra citate;
- la necessità di un approccio "leggero", fondato su un quadro legislativo sufficientemente solido per evitare le interpretazioni, che non porti però né a disciplinare nei minimi dettagli l'attribuzione di contratti di concessione né a costi amministrativi supplementari.

# 2. In tale prospettiva, il relatore persegue quattro obiettivi:

- la precisazione, la riorganizzazione e la semplificazione della direttiva per garantire un quadro legislativo efficace, leggibile, coerente e pragmatico;

PE492.669v01-00 188/193 PR\908614IT.doc

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PE483.644v01-00.

- l'affermazione della specificità della concessione rispetto all'appalto pubblico e l'adeguamento delle disposizioni alle sue caratteristiche, dato che la concessione presenta analogie con quello che i giuristi chiamano "contratto incompleto";
- l'affermazione dell'autonomia totale delle autorità pubbliche nella scelta del quadro giuridico dell'azione e della libertà di organizzarsi nello svolgimento dei propri compiti e di fissare criteri di qualità in caso di concessione di servizi;
- la preservazione di un giusto equilibrio tra il bisogno di flessibilità e il margine di valutazione delle autorità pubbliche nelle loro scelte e la necessità di trasparenza che garantisce la parità di trattamento degli operatori economici.

# 1. Definizione di concessione e modalità di esecuzione: le specificità di un "contratto incompleto"

La **definizione di concessione** è fondamentale per mettere fine all'incertezza giuridica esistente (dal 2000 a oggi, 13 delle 25 sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia riguardano le concessioni) e al mosaico giuridico presente tra i 27 Stati membri.

La concessione è una modalità di gestione che si distingue chiaramente da un'autorizzazione amministrativa, da una licenza o da un appalto pubblico, dato che implica:

- a) il trasferimento, da parte di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore a un operatore economico terzo, di un compito di cui questi è responsabile (esecuzione di lavori o gestione di un servizio) e,
- b) l'esistenza di un rischio economico legato alla gestione dei lavori o dei servizi, sostenuto dal concessionario.

Diversi emendamenti proposti mirano a contrastare la falsa idea in base alla quale la concessione non sarebbe altro che una forma particolare di appalto pubblico: riscrittura della definizione di concessione; cambiamento della terminologia e soppressione delle nozioni mutuate dagli appalti pubblici (divisione in lotti, contratti quadro, specificazioni tecniche, ecc.).

Il calcolo del **valore** della concessione è essenziale, dato che determina a quali contratti si deve applicare il testo (soglia). Tuttavia, le norme proposte dalla direttiva sono troppo complesse e poco chiare e operano una distinzione immotivata tra concessioni di lavori e di servizi. È preferibile disporre di un metodo di calcolo semplice e identico a prescindere dall'oggetto della concessione, visto che alle concessioni di lavori e di servizi si applicano le stesse regole e che molte concessioni sono di natura mista (di lavori e di servizi), elementi che rendono difficile la determinazione della soglia applicabile. Pertanto, il nuovo metodo di calcolo proposto si basa essenzialmente sul fatturato al netto delle imposte della concessione, cumulato durante tutta la durata del contratto ed ha il merito di essere chiaro e identico per le concessioni di lavori e di servizi.

A fini di semplificazione, il relatore sopprime l'introduzione di **soglie intermedie** e delle relative disposizioni, giudicate inutilmente pesanti e senza un reale valore aggiunto.

Le disposizioni riguardanti la **durata della concessione** sono state modificate allo scopo di insistere sulla limitazione nel tempo e di prevedere i casi in cui non ci siano investimenti a carico del concessionario. In tal caso la durata deve essere definita a partire da altri elementi rispetto al periodo di ammortamento di tali investimenti (es. raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal contratto).

La concessione si avvicina al concetto economico di "contratto incompleto": complessità del contratto, durata relativamente lunga, necessità di rinegoziazione, investimenti importanti, rischi economici (rischio di gestione), incertezza (circostanze che possono verificarsi durante lo sfruttamento della concessione). È pertanto necessaria una certa flessibilità sia nella procedura di attribuzione sia nelle **modalità di esecuzione** del contratto. Tuttavia, il relatore si oppone a rinnovi *ad-æternam* originati da investimenti all'"ultimo minuto" ed eseguiti poco prima della scadenza del contratto.

# 2. Preservazione della qualità dei servizi pubblici

L'eliminazione della distinzione presente nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE tra servizi prioritari e non prioritari deriva da un'analisi realizzata dalla Commissione (cfr. valutazione d'impatto per il riesame delle direttive in materia di appalti pubblici). L'allegato X della direttiva sulle concessioni è stato aggiornato rispetto a quanto proposto dal riesame delle direttive in materia di appalti pubblici.

Il relatore ha preso in considerazione le preoccupazioni espresse per quanto riguarda la qualità dei servizi pubblici concessi, confrontati con la loro gestione interna ("in-house"). Il relatore rifiuta categoricamente una **privatizzazione** a passo forzato dei servizi pubblici. La concessione rappresenta solo una modalità di gestione tra le tante, a discrezione delle autorità pubbliche. Il relatore, d'intesa con la Commissione, esclude dal campo della direttiva i lavori e i servizi gestiti "in house" così come una parte delle attività delle "imprese collegate" a enti aggiudicatori.

La direttiva conferisce inoltre la libertà alle autorità pubbliche di garantire un livello elevato di qualità dei servizi ai cittadini e di fissare i **criteri di qualità o gli obblighi di servizio pubblico** ai quali sarebbero sottoposti gli eventuali concessionari. Il relatore ribadisce quindi il diritto delle autorità pubbliche di prevedere un certo livello di qualità o obblighi di servizio pubblico in conformità del protocollo 26 allegato al trattato sul funzionamento dell'UE.

# 3. Garanzie procedurali: il giusto equilibrio tra flessibilità e trasparenza

La declinazione della nozione di "contratto incompleto" in materia procedurale implica la garanzia di una certa **flessibilità** e il mantenimento di un **margine di manovra** affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano compiere una scelta ottimale. Tuttavia, la proposta di direttiva disciplina in modo troppo rigido l'attribuzione di contratti di concessione, dato che si basa su regole applicabili agli appalti pubblici.

Il relatore propone quindi una versione più agile delle disposizioni procedurali, insistendo sul carattere centrale della negoziazione, eliminando le disposizioni che disciplinano in modo eccessivo la negoziazione, che deve invece conservare la libertà da cui trae la forza e l'interesse (es. pubblicazione delle fasi, ponderazione dei criteri, ecc.) e limitando

l'inquadramento dei criteri di attribuzione al rispetto dei principi generali come la trasparenza, la non discriminazione o la parità di trattamento.

La libertà di negoziazione non rimette tuttavia in questione la necessità di garantire la **riservatezza** delle informazioni trasmesse dai candidati e dagli offerenti.

Il relatore insiste tuttavia sul fatto che il corrispettivo della flessibilità deve essere la garanzia della **trasparenza** della procedura, tenuto conto del principio della parità di trattamento e degli investimenti spesso notevoli (finanziari, umani, ecc.) necessari per la presentazione di un'offerta. Gli operatori economici devono essere pienamente e ugualmente al corrente dei criteri di aggiudicazione, delle eventuali modifiche in corso di negoziato, ecc.

Tale trasparenza deve pertanto essere raggiunta senza creare un inutile **onere burocratico**, da cui derivano le proposte di soppressione dell'avviso di preinformazione per i servizi sociali e altri servizi specifici, l'invio del bando di gara dopo l'invio alla Commissione (e non dopo la pubblicazione nella GUUE) o la semplificazione dei moduli uniformi.

Infine, il relatore sostiene appieno l'estensione delle disposizioni della direttiva **"ricorsi"** ai contratti di concessione.

# 4. La considerazione di obiettivi di politica pubblica

Al fine di tenere in considerazione la scelta di obiettivi di politica pubblica determinati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, la necessità di flessibilità comporta anche la possibilità riservata al concedente di scegliere quali criteri di aggiudicazione **criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione**.

Il concedente è altresì libero di stabilire i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche della concessione. Queste possono comprendere, per esempio, la valutazione delle necessità delle persone con disabilità, la scelta di dispositivi che riflettano una logica di sviluppo sostenibile o considerazioni di tipo sociale.

### 5. Esclusioni

Il relatore sostiene l'esclusione della cooperazione pubblico-pubblico dal campo di applicazione della direttiva che si giustifica per sua stessa natura. La codificazione della giurisprudenza *Teckal*<sup>1</sup> e *Coditel*<sup>2</sup> della CGUE sui **legami interni** e i **legami interni** congiunti è accolta favorevolmente, poiché chiarifica criteri troppo vaghi (articolo 15, paragrafi 1 e 3). Il relatore propone tuttavia di precisare la nozione di "controllo analogo", ispirandosi a disposizioni esistenti nel Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo al trasporto di passeggeri, per facilitare la determinazione della sussistenza di un siffatto controllo. Inoltre, la precisazione soltanto di una parte dei termini della giurisprudenza ("90% delle attività" invece delle "attività sostanziali") deve essere integrata dalla precisazione del termine "attività" (il fatturato) per poter assicurare un ragionamento coerente.

PR\908614IT.doc 191/193 PE492.669v01-00

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sentenza C-107/98, 1999.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sentenza C-324/07, 2008.

L'esclusione espressa della cooperazione orizzontale (cooperazione intercomunale, articolo 15, paragrafo 4) solleva dubbi in merito allo statuto del trasferimento di competenze tra autorità pubbliche che, di per sé, non è oggetto di esclusione esplicita. Viene quindi proposto un nuovo paragrafo che escluda gli accordi riguardanti i trasferimenti di competenze tra autorità pubbliche.

Il relatore sostiene l'esclusione delle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici alle **imprese collegate**, conseguenza di relazioni privilegiate tra enti appartenenti a uno stesso gruppo (consolidamento dei conti o esercizio di un'influenza dominante). L'articolo è stato precisato e riorganizzato. Inoltre, si è precisato il criterio dell'80% al fine di evitare un utilizzo abusivo del ricorso a tale esclusione ed è stato calcolato in relazione alla totalità dei servizi forniti dall'impresa collegata nell'arco degli ultimi tre anni, includendo quelli forniti all'ente aggiudicatore cui è collegata e quelli forniti al di fuori di tale relazione (e non soltanto in relazione alla totalità dei servizi forniti all'ente aggiudicatore cui è collegata, poiché la parte di questi ultimi può in realtà essere minima rispetto al risultato globale). Inoltre, l'80% deve derivare dalla fornitura dei servizi o dei lavori oggetto della concessione all'ente aggiudicatore stesso, che è rappresentato dall'ente al quale è collegata l'impresa concessionaria (articolo 11, paragrafo 2, commi a e b) o dall'ente soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa cui è collegata l'impresa concessionaria (articolo 11, paragrafo 2, comma c).

Per quanto riguarda le **esclusioni settoriali**, il relatore riorganizza e semplifica la direttiva (fusione degli articoli 8 e 10, soppressione dei riferimenti a servizi che non sono oggetto delle concessioni quali i contratti di lavoro, ecc.) e propone di estendere l'esclusione prevista per le concessioni di servizi aggiudicate sulla base di un diritto esclusivo alle attività di cui all'allegato III e che formano oggetto di una tariffa regolamentata a livello nazionale al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ciò oltre le soglie di attività legate alla gestione di infrastrutture di rete per le attività di cui all'allegato III (articolo 8, paragrafo 1). L'esistenza di una tariffa regolamentata dallo Stato implica l'assenza di facoltà di scelta dell'operatore economico e, pertanto, l'assenza di giustificazione di una siffatta procedura concorrenziale.

Si è aggiunta l'esclusione del settore del gioco a causa del carattere assai specifico di tali attività e della necessità da parte degli Stati membri di conservare la possibilità di controllare tale attività nella prospettiva di obiettivi di interesse generale (lotta contro il gioco clandestino, la frode e il riciclaggio di denaro e lotta alla dipendenza). La sottomissione alle regole della presente direttiva impedirebbe agli Stati membri di essere flessibili nella loro capacità d'intervento. È pertanto prevista l'esclusione delle attività di gioco, quali la lotteria nazionale.

#### Conclusione

Il relatore è convinto della necessità di un'iniziativa legislativa europea in materia di concessioni. La mancanza di sicurezza giuridica, la permanenza di contratti in via amichevole aggiudicati a discapito dei grandi principi che hanno creato il mercato interno dell'Unione europea e il mosaico giuridico esistente a livello di Stati membri in tale settore rendono necessaria l'istituzione di un quadro legislativo a livello europeo. Tale quadro deve però

rispettare un approccio "leggero" che permetta l'introduzione di regole chiare, coerenti, leggibili ed efficaci. Il relatore spera di aver raggiunto tale obiettivo.